

Loredana Garlati

**Pink crimes.**  
**Criminalità femminile e condanne capitali**  
**nelle sentenze del Senato di Milano**  
**(1471-1783)**

*Pink crimes.*  
*Women's Crime and Death Sentences in Milan*  
*(1471-1783)*

**ABSTRACT:** This essay aims to focus on female crimes through the study of some manuscripts written by the members of *San Giovanni Decollato delle Case Rotte* congregation. The research concerns death sentences issued in Milan by the Senate between the 15th and 18th centuries. This essay contributes, firstly, to classify the main crimes committed by women, i.e. infanticide, witchcraft, homicide. Secondly, it allows us to dispel some recurrent stereotypes of gender crime and to acquire statistical data on the percentage of women convicted and sentenced to death. Last but not least, the stories of these women make it possible to reconstruct the cultural and legal environment of a city during an era three centuries long.

**KEY WORDS:** Female Crimes; Gender Crime; Death Sentences

**SOMMARIO:** 1. Le fonti, il diritto, la giustizia. – 2. La morte in numeri. – 3. Storie di donne e di delitti. – 3.1. Infanticide e streghe – 3.2. Le omicide – 3.3. Non solo reati contro la persona.

## 1. *Le fonti, il diritto, la giustizia*

Le fonti, remote o prossime, raccontano per lo più di uomini e di donne che hanno cambiato il corso della Storia. Eppure, sullo sfondo, scorrono ordinarie e oscure esistenze, su cui si è posata la polvere del tempo. Gente comune, mai ascesa ai gradini della memoria, ma protagonista, spesso suo malgrado, delle vicende che hanno attraversato i secoli. Proprio di donne anonime e ignorate ho deciso di occuparmi in questo saggio, per provare a strapparle all'oblio del passato. I loro nomi sono impressi a fuoco su documenti singolari e straordinari: donne criminali, e per questo ancor più ai margini, colpevoli di reati tanto atroci da meritare la morte.

Ricostruirne le vicende costituisce anche il pretesto per tratteggiare il quadro di una città, di una società e di un'epoca. La città è Milano; l'epoca quella in cui *dominus* incontrastato fu il temibile Senato, organo giudiziario e al tempo stesso politico-amministrativo<sup>1</sup>, centro di potere e motore giuridico nell'età *d'ancien régime*; la società quella lacerata tra osservanza della consuetudine, difesa della tradizione e superamento della stessa grazie agli slanci riformistici di un nugolo sparuto ma vivace di *philosophes* lombardi.

Può apparire una prospettiva di indagine limitata: una singola magistratura (il Senato) e un'area specifica (la Lombardia spagnola e austriaca). Si tratta tuttavia di un osservatorio privilegiato per comprendere come fosse amministrata la giustizia in una realtà geopolitica centrale nello scacchiere europeo e in un'età in cui operavano «sistemi repressivi complessivamente non equilibrati da istituzioni e principi garantistici volti a salvaguardare i diritti individuali contro il potere organizzato»<sup>2</sup>.

Non può sottacersi infatti che il potente Senato di Milano, che giudicava *tamquam deus*<sup>3</sup>, attraversò indenne dominazioni straniere, fronteggiò

<sup>1</sup> Sulle prerogative del Senato, direttamente ricavabili e testimoniate da un documento di origine senatoria sottoposto con probabilità a Giuseppe II in occasione del suo viaggio a Milano nel 1769, cfr. L. Garlati, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, Milano 2001, III, pp. 603-630. Si rinvia inoltre a A.M. Monti, *Iudicare tamquam deus. I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e Settecento*, Milano 2003, senza dimenticare il lavoro pionieristico, anche se risalente, di U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972.

<sup>2</sup> A. Cavanna, *La giustizia penale nella Milano del Settecento (un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo)*, ora in Id., *Scritti (1968-2002)*, Napoli 2007, II, p. 659.

<sup>3</sup> Per l'uso di questa formula cfr. *Adnotationes ad Novas Constitutiones Mediolani*, Tomus primus, ad tit. *De Senatoribus*, f. 53v. (Unimi, 67 ms. 46); E. Bossi, *Tractatus varii*, Lugduni 1575, tit. *de partu supposito*, n. 26, p. 265. «Oh gran Senato che non giudica come i Senati,

movimenti culturali e ideologici, resistette a trasformazioni politiche e normative; assistette all'ascesa e al tramonto di imperi, mantenendo non solo la propria centralità ma soprattutto la fedeltà al proprio *stylus iudicandi*.

E così fu fino alla metà del Settecento, quando Milano fu 'illuminata' da rivendicazioni dal sapore nuovo, scaturite dalla penna di un Verri e di un Beccaria, che in reazione a quel tribunale, a quel concetto di giustizia penale, a quel sistema giuridico e processuale scrissero pagine immortali. Si gettarono così le premesse e le basi non solo di un nuovo sentire, ma di una nuova etica, di nuove libertà e di riconoscimento di diritti ad ogni essere umano, anche a chi avesse violato il patto sociale costitutivo dello Stato (secondo la concezione giusnaturalistica). La Milano dominata dal patriziato senatorio (preoccupato sì di difendere la giustizia, ma soprattutto le proprie prerogative e un potere locale da contrapporre a quello centrale, lontano e straniero, con sede ora a Madrid ora a Vienna) divenne all'improvviso il cuore di una rivoluzione giuridica, culla di civiltà e di progresso.

Tuttavia, per comprendere al meglio lo stretto connubio tra reato, pena e processo nell'età del tardo diritto comune e scandagliare a fondo i *report* di condanne a morte di misere donne, occorre prendere le mosse da alcune, forse scontate, considerazioni preliminari.

Il sistema delle fonti, pluralistico (e particolaristico) in senso oggettivo e soggettivo (le disposizioni variavano da luogo a luogo e da soggetto a soggetto, in ragione del sesso o della classe sociale di appartenenza), era il risultato di un formidabile intarsio di leggi, dottrina e giurisprudenza. Per Milano questo significava un ammasso tanto nutrito quanto informe di gride, ordini e dispacci su specifiche questioni penali, che facevano da cornice alle *Nuove Costituzioni* del 1541 emanate da Carlo V e rimaste testo normativo principale fino alla codificazione napoleonica.

Vi erano poi gli statuti, norme locali da applicare in via sussidiaria qualora le *Costituzioni* non contemplassero i casi di specie sottoposti al vaglio del giudice, così come rappresentavano un riferimento le antiche massime giustiniane, quello «scolo de' secoli i più barbari» contro cui si

---

ma bensì come Dio. *Senatus iudicat tamquam Deus*, cioè *tamquam Deus*, non dando mai ragione delle proprie sentenze; poiché se desse ragione gliene resterebbe tanto meno per lui, e non è mai soverchia la ragione in un Tribunale di Giustizia» (P. Verri, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, in appendice a P. Verri, *Osservazioni sulla tortura*, a cura di G. Barbarisi, Milano 1993, pp. 172-173). In questo modo irridente, Verri dava conto della mancanza di motivazione delle sentenze da parte del Senato: ragionamento ricostruito da G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in Id., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 420-424.

scaglieranno gli illuministi lombardi<sup>4</sup>. Ma vi era soprattutto l'intensa attività interpretativa, dottrinale e giurisprudenziale, che aveva ormai oscurato la nuda lettera della legge, sostituendo ai vecchi precetti le nuove parole del pensiero dei giuristi (l'*opinio privata* divenuta comando, come si denunciava nel *Dei delitti e delle pene*<sup>5</sup>). Vi erano i trattati e le *pratiche criminali*<sup>6</sup>, di cui gli autori erano al tempo stesso estensori e destinatari, e che costituivano il reale diritto vivente, forgiato nel foro e nello *studium* dei giureconsulti. Questi ultimi, abbandonato il ruolo di esegeti, erano divenuti il motore del diritto, sostituendo alla volontà del legislatore le loro fragili opinioni, molteplici, variabili, elastiche e contraddittorie. Erano loro a far parlare linguaggi nuovi a norme antiche, adattandole a circostanze, contesti e valori via via emergenti tra Cinque e Settecento.

In questa 'selva selvaggia' il magistrato doveva orientarsi e orientare la propria decisione, tra un legislatore inerte e apatico e una normativa polverosa e stantia<sup>7</sup>. Diveniva così egli stesso fonte del diritto, grazie a una discrezionalità che sconfinava nell'arbitrio, mediante il richiamo a un giudizio di coscienza e di equità (un arbitrio equitativo quindi<sup>8</sup>) che

<sup>4</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, diretta da L. Firpo e G. Francioni, Milano 1984, I, *A chi legge*, p. 17 (prefazione che si considera scritta almeno in parte da Pietro Verri).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sul genere delle *Pratiche* mi sia consentito rinviare a L. Garlati, *Per una storia del processo penale: le Pratiche criminali*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXIX (2016), pp. 71-109.

<sup>7</sup> Perfino il misonesta senatore Gabriele Verri rilevava come le norme di diritto comune fossero superate e foriere di incertezza. Con particolare riferimento agli Statuti e al *Corpus Iuris* giustiniano (anche se le stesse *Costituzioni* non erano esenti da rilievi) egli si limitava a proporre rimedi e ritocchi simili a un mero *maquillage* di restauro che miravano da un lato a raccogliere in un unico *corpus* le sparse gride e dall'altro a soffiare nuova vita nei senescenti statuti. L'obiettivo era tuttavia esaltare la forza del diritto vivente, rappresentato proprio dall'attività senatoria, a cui sarebbe spettato, nell'ideale riassetto del sistema normativo propugnato da Verri, appianare attraverso la propria attività interpretativa le questioni più spinose e contrastate (G. Verri, *De ortu et progressu juris Mediolanensis prodromus, seu apparatus ad historiam juris Mediolanensis antiqui et novi*, in apertura a *Constitutiones Domini Mediolanensis curante comite Gabriele Verro*, Mediolani 1747, pp. XV-XVI e pp. CIX-CX).

<sup>8</sup> Secondo Giulio Cesare Calvino, giurista tortonese nonché avvocato e giudice della pretura di Pavia, l'equità, che equivaleva a giustizia, non necessariamente significava benignità. Al contrario «non semper mitius agit in delictis Aequitas, sed interdum acerbius, ut facti et personae qualitas expostulat», tanto da poter dire che «aequitatem esse motum rationabilem regentem misericordiam et rigorem» (G.C. Calvino, *De aequitate tractatus novus usque receptissimus liber primus*, Mediolani 1676, l. I, cap. I, n. 21, p. 3). L'arbitrio equitativo quindi mostrava due volti: la temperanza e la severità, due virtù che il Senato milanese esercitava in egual misura nell'espletamento quasi fideistico del proprio ruolo.

spesso rappresentava un paravento per giustificare lo scollamento tra provvedimento giudiziario e potenziali appigli normativi.

A Milano il gran Senato (la cui parabola, iniziata nel 1499 con la fusione in un unico organo dei Consigli ducali, ebbe termine nel 1786 nella temperie dell'assolutismo illuminato giuseppino) dettò legge, nel vero senso della parola, per tre secoli<sup>9</sup>. Del resto proprio le *Costituzioni* avevano attribuito al Senato un potere incontrastato e incontrastabile<sup>10</sup>; ne discendeva che le sue sentenze avevano valore di legge in un contesto di forte giurisprudenzializzazione, o, come è stato scritto, di *law in action*<sup>11</sup>.

La sua parola forgiava il diritto e al tempo stesso il sommo consenso scolpiva con il granito della propria autorità soluzioni volta per volta inedite a problemi antichi. Sentenze che assomigliavano ad oracoli, tanto imperative quanto evanescenti, pronte ad essere contraddette e smentite alla pronuncia successiva, dal momento che quello stesso tribunale non riteneva vincolanti neppure i propri precedenti. *Censuit Senatus*, senza possibilità di replica alcuna<sup>12</sup>: in un'espressione i senatori racchiudevano la forza del proprio potere e la supremazia del proprio agire, insindacabile e assoluto.

In ragione di tali premesse, nelle sentenze pronunciate dal Senato non potrà ricercarsi omogeneità di valutazione o geometrie nel trattamento sanzionatorio (per tipologia di reato e di autore, dal momento che il riferimento era una società stratificata in ceti). E nemmeno si troverà proporzionalità o umanità della pena: l'unico modo per rispondere a una società connotata da un tasso di criminalità elevato era usare il medesimo linguaggio di violenza mediante pene crudeli irrogate ed eseguite con finalità retributiva, repressiva, intimidatoria e di prevenzione generale, grazie

<sup>9</sup> Il Senato era giudice d'appello e di ultima istanza, contro le cui sentenze, immediatamente esecutive, era possibile unicamente il ricorso al re. In ambito penale, giudice criminale ordinario per i reati puniti con pena capitale era il Capitano di Giustizia, che estendeva la sua giurisdizione sull'intero territorio dello Stato. In tutti gli altri casi egli esercitava tale giurisdizione nella città di Milano e nel suo circondario, fino a dieci miglia, cumulativamente con il Podestà e i due giudici del Gallo e del Cavallo. Cfr. L. Garlati, *Prima che il mondo cambi* cit., pp. 578-580.

<sup>10</sup> Le stesse *Costituzioni* affermavano infatti che «Et demum omnia in criminalibus faciet, quæ pro Justitia, et æquitate, ei videbuntur opportuna. Et quicquid faciet, vel decernet, parem vim habeat, ac si a Principe factum fuisset» (*Constitutiones mediolanensis domini [...]*, Mediolani 1764, lib. I, tit. *de Senatoribus*, p. 9).

<sup>11</sup> A. Cavanna, *La giustizia penale* cit., p. 664.

<sup>12</sup> Due parole che «bastavano irrimediabilmente per consegnare un uomo immediatamente al carnefice o trasportare il patrimonio da una famiglia all'altra senza rimedio» [P. Verri, *Memoria cronologica dei cambiamenti pubblici dello Stato di Milano (1750-1791)*, in C. Casati (cur.), *Lettere e scritti inediti di Pietro e Alessandro Verri*, Milano 1881, IV, pp. 368-369].

all'esemplarità dei castighi. A un "terrorismo penale" il Senato ricorse a piene mani<sup>13</sup>, etichettandolo tuttavia come espressione di giustizia, inflessibile ma equa. *Giustizia è fatta*: questa era la formula che accompagnava ogni condanna<sup>14</sup>. La giustizia si incarnava così in quel consesso di giudici supremi

<sup>13</sup> «Questi senatori hanno un manuale di tecnica del terrorismo penale in testa, che nelle esecuzioni capitali tocca alti livelli di fantasia punitiva» [A. Cavanna, *Giudici e leggi nella Milano di Cesare Beccaria*, ora in Id., *Scritti (1968-2002)*, Napoli 2007, I, p. 639]. Vi era la convinzione che non vi fosse altro modo per debellare la piaga della delinquenza se non suscitando timore, tanto che alla richiesta dell'imperatrice Maria Teresa rivolta al Senato nel 1776 di ridurre l'uso della pena capitale (oltre che di abolire la tortura come già era avvenuto negli Stati ereditari di Germania e Ungheria nel 1773 e in Austria il 2 gennaio 1776) Gabriele Verri rispose a nome dell'intero collegio di cui era membro che occorreva «interrogarsi se esista un'altra pena, parimenti o più spaventevole [sott. della pena di morte], che vinca l'orrore che suscitano certi delitti e trattenga i malvagi dal delinquere» (*Consulta del Senato di Milano del 19 aprile 1776 estensore Gabriele Verri*, in appendice a P. Verri, *Osservazioni sulla tortura* cit., p. 261. La traduzione italiana a cui si fa qui riferimento e che si trova a fronte del testo latino è di Antonio Aloni. Il documento era stato pubblicato da S. Di Noto, *Documenti del dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, in *Studi Parmensi*, 1977, pp. 392-403). A ben vedere, era lo stesso interrogativo che una decina d'anni prima si era posto Cesare Beccaria, ma la distanza culturale tra i giovani dell'Accademia dei Pugni e il vecchio senatore era così profonda da condurre a soluzioni necessariamente difformi. Gabriele conosceva le rivendicazioni di quei giovani aristocratici tra le cui fila si annoveravano ben due dei suoi rivoltosi figli, e forse aveva letto quel libricino rivoluzionario e demolitore di secoli di inveterata tradizione se nella sua risposta alla sovrana ammetteva che «inveiscono i filosofi» contro l'uso della tortura, ritenendolo incerto, pericoloso e «talvolta carnefice dell'innocenza» (ivi, p. 241). Non poteva inoltre ignorare le ragioni utilitaristiche dell'abolizionismo beccariano (la dimostrazione dell'inutilità della pena di morte differenziava Beccaria da quanti ne facevano una questione etica, morale o religiosa), ma non poteva che ritenere una bestemmia la proposta di eliminare dal novero delle sanzioni un simile strumento così efficacemente intimidatorio. Quella «feccia del volgo e della depravazione», che viveva di malvagità, da nulla poteva essere distolta dai propri propositi se non dal timore della morte (ivi, p. 261). Non poteva Sua Altezza Reale ignorare che, «di fronte a così grande frequenza di delitti, sarebbe messa a repentaglio la pubblica tranquillità, se si svellesero i patiboli, si licenziassero i carnefici, si cancellassero le sentenze di morte» (ivi, p. 263). In conclusione «gli uomini sono terrorizzati solo dal timore della morte; disprezzano ogni altro timore» (ivi, p. 267). Diametralmente opposta la «ricetta» di Beccaria. Per il marchese lombardo le esecuzioni capitali avevano solo la capacità di attrarre morbosamente masse di cittadini, pronti ad affollare le piazze per assistere alla macabra messa in scena del rituale di morte, senza che ciò dissuadesse alcuno dai propri intenti criminali. La pena di morte diveniva spettacolo per la maggior parte dei presenti e oggetto di compassione misto a sdegno per altri: «ambidue questi sentimenti occupano più l'animo degli astanti che non il salutare terrore che la legge pretende di ispirare» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* cit., p. 90). A rendere inefficace anche la più brutale modalità esecutiva ci pensava poi la provvidenziale legge di natura dell'oblio (quasi una legge generale di conservazione della specie umana), secondo la quale l'uomo tende a rimuovere e ad allontanare sia il ricordo di ciò cui ha assistito sia il timore di poter un giorno essere non spettatore ma attore di quel tragico palcoscenico.

<sup>14</sup> «E qui giova osservare che colla frase *Giustizia fatta*, intendevasi sempre uccidere, fosse

e infallibili; prendeva forma con i loro verdetti, dettati dalla coscienza, suggeriti dalla ragione.

Non solo il Senato percepiva se stesso come vero custode di verità e di giustizia, ma godeva del consenso della popolazione, che ravvisava in quelle condanne l'espressione di un potere in grado di garantire sicurezza e tranquillità, quasi un baluardo contro la paura e l'insicurezza che la criminalità sempre genera: si trattava di un'opinione pubblica asservita e supina a un presunto disegno di castigo divino e come tale giusto e da accettare con rassegnazione in una realtà che ancora sovrapponeva morale e diritto, pena e peccato.

La folla partecipava agli spettacoli di morte come massa dotata di vita propria; accorreva, insultava, si inteneriva di fronte a pentimenti sinceri e alla cristiana rassegnazione di condannati che affrontavano la morte con dignità; incitava, inveiva, incoraggiava il boia, ma non si ribellava. La ribellione sarà di una élite, dell'aristocrazia pensante che al motto kantiano *sapere aude* voleva guidare la moltitudine, nata libera ma ovunque in catene, secondo l'aforisma rousseauiano, e condurla verso la conoscenza e la consapevolezza di sé e dei propri diritti.

Quando l'11 febbraio 1786 il popolo milanese si svegliò privato del Senato, cancellato da un tratto di penna di quel sovrano inflessibilmente e rigidamente illuminista quale fu Giuseppe II<sup>15</sup>, visse con smarrimento l'inizio di un'era che un manipolo di spregiudicati intellettuali aveva tracciato con l'idea di laicità, legalità e umanità della pena<sup>16</sup>.

Un'ultima riflessione merita di essere svolta. Se la «religione dei

---

alla forca, al fuoco, o alla ruota, o mediante decapitazione» [M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia nello Stato di Milano dall'anno 1471 al 1763*, in «Archivio Storico Lombardo», IX (1882), p. 443].

<sup>15</sup> «Senato, Toga, Magistrato Camerale, Vicario, Tribunale di Provvisione, Vicario di Provvisione, Podestà, Giudici al Gallo, Cavallo, Vicario Pretorio, Congregazione dello Stato, Seminari Vescovili, altari sulle strade, Confraternite, monache, frati, Collegiate, tumulazione de' cadaveri, amministrazione di pie fondazioni, tutto venne in un sol colpo distrutto. Si videro i Senatori senza alcuna distinzione e mutato titolo andare avviliti al nuovo Tribunale». Così Pietro Verri narrava la fine di un'epoca, spazzata via dal decisionismo di un sovrano che «fece sentire agli uomini tutta la illimitata potenza d'un Monarca, che non conosce altra norma fuori che il suo volere» (P. Verri, *Pensieri sullo Stato Politico del Milanese nel 1790*, ora in Id., *Opere*, Edizionale Nazionale delle opere di Pietro Verri, VI: *Scritti politici della maturità*, a cura di C. Capra, Roma 2010, pp. 400-401).

<sup>16</sup> Come ricordava Pietro Verri, sebbene i tempi fossero mutati «tale è la forza delle impressioni della infanzia, che il popolo medesimo considerò come un disastro questo avvenimento [sott. l'abolizione del Senato], e fece eco alle querele de' curiali e de' togati, malcontenti d'aver perduto l'assoluto arbitrio sulle vite e le sostanze altrui» (P. Verri, *Memoria cronologica* cit., p. 369).

diritti dell'uomo è cosa squisitamente moderna», accettando come data convenzionale il 26 agosto 1789 quale «inizio del cammino normativo della loro tutela»<sup>17</sup>, lo studio dell'amministrazione della giustizia nelle epoche precedenti interroga la coscienza dell'uomo di oggi: è stato possibile (ed è ancora possibile) un diritto senza giustizia o una giustizia senza diritto? La domanda sorge quando si scorrono le centinaia di pagine in cui, con la freddezza asettica della sequenza di fatti, sono annotate migliaia di condanne a morte. Atrocità o attuazione delle regole? Profondo senso del dovere o, al contrario, delirio di onnipotenza che inebria chi decide della vita, della sorte, delle fortune di un proprio simile? In nome della sicurezza e del diritto alla pace e all'ordine fin dove ci si può spingere a sacrificare i diritti altrui?

Quelle che andiamo a narrare sono piccole storie tragiche del passato; sono voci che provengono da un mondo il cui monito diviene attuale quando vi è la tentazione di alzare l'asticella punitiva e ampliare il perimetro del *ius puniendi*, sull'indimostrato presupposto che tanto più brutale è la risposta dello Stato al crimine tanto più quello Stato è al riparo dal male. E' allora che la Storia deve sprigionare il suo soffio vitale.

## 2. *La morte in numeri*

Per tracciare questa breve, eppur incompleta, storia di “criminalità di genere”<sup>18</sup> sono state analizzate le condanne a morte pronunciate a Milano dal 1471 fino al 1783 e contenute in manoscritti di diversa provenienza e paternità<sup>19</sup>. Intriganti, confusi, lapidari eppur per questo ancor più affascinanti, essi conservano intatti l'orrore degli attori e degli spettatori di giustizia: ree, vittime, giudici e quella folla anonima, relegata sullo sfondo eppure vibrante, come il coro delle tragedie greche. Sono documenti intrisi di brutalità, la stessa che accomuna criminali e giustizieri, perché può accadere, ed è accaduto, che l'applicazione del diritto (e quindi l'attuazione

<sup>17</sup> Per entrambe le citazioni cfr. A. Cavanna, *La giustizia penale* cit., p. 658.

<sup>18</sup> Si tratta tuttavia di una qualifica che incontra critiche da parte di una certa storiografia, che si interroga sull'opportunità, sull'utilità ma anche sulla possibilità di un penale di genere [cfr. G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014; C. Casanova, *Una madre pazza d'amore, un figlio di troppo. La sparizione di Antonio De Maria (Bologna, 1674)*, in M. Cavina, B. Ribémont (curr.), *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014, pp. 119-123].

<sup>19</sup> I manoscritti sono conservati presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano (d'ora in poi B.A.). Per la loro descrizione v. *infra*.



della giustizia) abbia generato e generi «una quantità di sofferenza umana molto più grave di quella provocata dalla criminalità dei singoli individui»<sup>20</sup>.

Uno di questi manoscritti fu ritrovato tra le carte di Cesare Beccaria<sup>21</sup>. Forse l'insigne illuminista lombardo vi si ispirò per il suo *Dei delitti e delle pene*, ideale risposta all'uso della pena capitale.

Vero, come scrisse Adriano Cavanna, che Beccaria non avrebbe avuto bisogno di consultare tali carte per conoscere come *facevasi giustizia* nello Stato di Milano (per citare il titolo di una risalente opera di Matteo Benvenuti<sup>22</sup>), dal momento che «una o due volte al mese, a Milano, ha avuto l'inferno giuridico» a portata di mano: dalla sua casa di via Brera poteva ben sentire i tre rintocchi di campana che nei giorni delle esecuzioni battevano da piazza dei Mercanti «l'ora della giustizia»<sup>23</sup>.

Ma indubbio che scorrere quel documento deve averlo convinto ancor di più della tragica inutilità della pena di morte. Perché di fronte a certe descrizioni, a certe annotazioni, indici di una mentalità e di un'indifferenza etico/morale o se si vuole della mancanza di elaborazione del concetto non solo filosofico ma anche giuridico di umanità e di diritti umani, non si può restare indifferenti.

Pur se incompleti e spesso indecifrabili per quelle tracce di usura lasciate dal tempo o a causa di una grafia sgraziata degli estensori o di quelle pagine simili ad un'unica macchia d'inchiostro in cui si sono sovrapposte parole, date e segni, essi tuttavia rappresentano una raffigurazione e una rappresentazione straordinaria, seppure indiretta, del modo di giudicare del Senato milanese. Indiretta perché, come è noto, la seconda guerra mondiale ha distrutto gran parte delle sentenze pronunciate dal supremo organo giudiziario, ma quelle decisioni possono comunque essere ricostruite utilizzando fonti "mediate", ancora oggi conservate e reperibili negli

<sup>20</sup> A. Cavanna, *La "coscienza del giudice" nello stylus iudicandi del Senato di Milano*, ora in Id., *Scritti II* cit., p. 1066.

<sup>21</sup> Si tratta di B.A., ms. Becc. B. 228, *Registro de' giustiziati della nobilissima scuola di S. Giovanni Decollato detto alle Case Rotte dall'anno MCDLXXI in avanti*, che, ironia della sorte, termina nell'anno in cui vedeva la luce «un volume anonimo dalla veste tipografica modesta [...]. Esile nella forma, corposo nella sostanza», quel libro si sarebbe rivelato il manifesto programmatico dell'illuminismo giuridico europeo. Inutile dire che si trattava de *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria. Le citazioni sono tratte da L. Garlati, *Utilità, esemplarità, certezza della pena. Il pensiero di Beccaria tra mito e realtà*, in «Archivio Storico Lombardo», XIX (2014), p. 47. Quel 1764 che unisce due opere, espressione l'una di tradizione e l'altra di novità, segna idealmente un momento di cesura: da un lato il presente con il suo carico di ferocia, dall'altro il futuro con la delineaione di alcuni capisaldi del penale moderno.

<sup>22</sup> M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia* cit., pp. 442-482.

<sup>23</sup> A. Cavanna, *Giudici e leggi* cit., pp. 641-642.

archivi. Tra queste spiccano i manoscritti qui studiati, i quali illustrano la caritatevole attività svolta dalla Congregazione di San Giovanni Decollato alle Case Rotte, il cui scopo era accompagnare ad una morte cristiana i condannati alla pena capitale<sup>24</sup>.

I documenti in questione sono stati illustrati nel tempo da autorevoli studiosi milanesi<sup>25</sup>: imprescindibili per chi si occupi dell'amministrazione della giustizia a Milano<sup>26</sup>.

Si tratta di manoscritti che presentano tra loro caratteri diversi.

Alcuni consistono in meri elenchi, in cui risultano indicati in ordine alfabetico o cronologico solo i nomi dei giustiziati, il tipo di modalità di esecuzione della pena e l'anno di riferimento<sup>27</sup>. Altri presentano note

<sup>24</sup> Cfr. S. Latuada, *Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame [...]*, tomo quinto, Milano 1751, n. 253, pp. 417-429; S. Biffi, *Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese e sui sodalizi che vi assistevano i prigionieri ed i condannati a morte*, Milano 1884, pp. 95-119; I. Mereu, *La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria*, Vicenza 1988, pp. 27-42. Si veda in particolare *Capitoli ed ordini della nobilissima Congregazione di San Giovanni Decollato Alle Case Rotte, detta de' Bianchi, dell'inclita Città di Milano di nuovo corretti, e ristampati*, Milano 1654. Sono in realtà 20 i compiti che i confortatori erano chiamati ad assolvere, come ben riportato da *Memoria per li Confortatori di quel che possa farsi per superare la durezza in ridursi a morire christianamente e l'ostinatione ch'alcuna volta si trova ne' condannati a morte*, contenuto in B.A., SQ + I 6, *Sentenze capitali raccolte dal P. F. Benvenuto da Milano: volume I incominciando dall'anno 1471 inclusive sino inclusive all'anno 1659*, ff. 1-13. Su quanto i registri delle varie confraternite italiane della buona morte possano godere di un valore di rappresentatività e più in generale di quanto il numero delle condanne contenute in tali registri rispecchi fedelmente le condanne capitali effettivamente eseguite cfr. E. Luttazzi Gregori, *La morte confortata nella Toscana dell'età moderna (secoli XV-XVIII)*, in L. Berlinguer - F. Colao (curr.), *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991, pp. 25-91 e più recentemente C. Passarella, *La pena di morte a Venezia in età moderna*, in «Historia et ius», XI (2014), paper 14, pp. 1-27.

<sup>25</sup> Penso in particolare a G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica* cit., pp. 331-424; Id., *Osservazioni sull'attività giudiziaria del Senato milanese nell'età del Beccaria*, ora in Id., *Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Massetto*, Tomo II, Milano 2017, pp. 1175-1197; A. Cavanna, *La giustizia penale* cit., pp. 657-687; M.G. di Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza nella Lombardia settecentesca*, in «Acta Histriae», 15, 2 (2007), pp. 521-564. Ma si veda anche M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia* cit., pp. 442-482; I. Mereu, *La pena di morte* cit., pp. 12-15.

<sup>26</sup> Richiami a questi manoscritti si trovano infatti in L. Garlati, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999, pp. 211, nt. 387 e 213, nt. 393; Ead., *Prima che il mondo cambi* cit., pp. 521-639; Ead., *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, in M. Cavina (cur), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Bologna 2012, pp. 145-168 e 391-395.

<sup>27</sup> B.A., ms. G. 126 suss., *Indice alfabetico delle persone indicate nell'elenco de' Giustiziati* (dove sono riportati in ordine alfabetico i nomi dei condannati e, sotto ogni lettera, le sentenze in ordine cronologico); B.A. ms. G. 127 suss., *Catalogo de' Giustiziati nella Città*

maggiori, seppure sempre molto concise<sup>28</sup>. Altri ancora forniscono una più articolata ricchezza di particolari, come nel caso delle sentenze raccolte da frate Benvenuto di Milano (dell'ordine dei frati minori riformati, seguaci delle regole francescane)<sup>29</sup>, l'unico registro di cui sia nota l'identità dell'estensore, il quale ha provveduto a redigerlo nella sua interezza<sup>30</sup>.

*Stato di Milano dall'anno 1471 inchiuivamente in avanti cioè fino all'anno 1783 (Elenco cronologico delle persone state giustiziate nella Città e Stato di Milano dall'anno 1471 al 1783)*: si tratta di un catalogo incompleto e a più mani.

<sup>28</sup> Come nel caso di B.A., ms. Becc. B. 228 (sebbene il Catalogo delle opere appartenenti al fondo Beccaria rechi come data finale il 1760, l'ultima sentenza riportata risale al 1764. Sulle ragioni di tale errore, così come delle diverse interpretazioni circa l'ultima data impressa nella pagina finale – che a causa di una grafia non chiara sembrerebbe 1766 e non già 1760 – cfr. G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica* cit., p. 335, nt. 14); B.A., ms. B. 270 suss., *Giustizie, ossia sentenze capitali eseguite in Milano dal 1471 al 1783, ossia Nota delle Giustizie fatte sotto il Governo di Milano* (in questo registro dalle prime scarse indicazioni si procede verso una via via più ricca articolazione circa le ragioni della condanna).

<sup>29</sup> B.A., ms. S.Q. +I 6–9 (Vol. I–IV), *Sentenze capitali raccolte dal Padre Frate Benvenuto di Milano (1471–1767)*. Il primo di questi volumi descrive le sentenze pronunciate tra il 1471 e il 1658; il secondo riprende la narrazione dal 1660 fino al 1753; il terzo copre un arco temporale molto breve, che va da marzo 1754 a marzo 1766 e infine l'ultimo, in modo ancora più limitato, riporta l'attività della confraternita da giugno a novembre del 1767 con una sola sentenza del 1768 in aggiunta. Vi si trovano anche trascritti o riprodotti a stampa i biglietti con i quali il prefetto della Congregazione invitava i confratelli a presentarsi nell'ora stabilita per recare conforto e poi accompagnare al patibolo il condannato. Sono altresì raccolti gli avvisi delle sentenze (cfr. A. Cavanna, *La giustizia penale* cit., p. 680, nt. 64 e G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica* cit., p. 336, nt. 17). Frate Benvenuto ricostruisce l'iter di nascita del registro e dei materiali consultati, tratti «da uno scartafaccio antico, pervenuto alla Scuola di S. Giovanni delle Case Rotte [...], dai manuscritti e dai Biglietti, lasciati dal sig. Antonio Bonacina, confratello della suddetta scuola [...] li quali manuscritti e li quali biglietti mi furon dati da ricopiare dagli affettuosi di lui eredi, da un libro di qualche Raccolta de' Giustiziati, il qual conservasi nella picciola, ma scelta libreria del dotto sig. Don Carlo Francesco Maderna, curato decano della Parrocchiale di S. Bartolomeo di questa città [...], dal manuscritto intitolato *Catalogo dei Giustiziati* dell'espertissimo sig. dottore Ilario Corti, archivista dell'Eccellentissimo Senato [...], dalla tradizione da me cercata nelle persone più attempate, più perite e tanto più del foro criminale, finalmente da quanto io stesso medesimo posso testificare, imperocchè succeduto ai giorni miei» (B.A., SQ + I 6, ff. 7-8).

<sup>30</sup> In tutti gli altri casi gli estensori sono sconosciuti. Si assiste a successioni di grafie, di mano di svariati redattori, di modalità di descrizione mutevoli (ora schematiche, ora più ricche di particolari giuridici e di costume). Ad esempio in B.A., ms. Becc. B. 228, un evidente cambio di grafia si avverte nel 1559, e poi nel 1627 e ancora nel 1717 (ma nel '600 si percepiscono alcune leggere modifiche del tratto di scrittura), nel 1746, nel 1749 così come nel 1760 (in particolare si nota nel Cinque-Seicento l'utilizzo di segni descrittivi, come il disegno di una mano con l'indice sollevato, per indicare situazioni di rilievo: una sorta di 'nota bene', per situazioni meritevoli di attenzione). Anche in B.A., ms. B. 270 suss., si susseguono diverse grafie e diversi modi di registrazioni che si modificano a fine '400 e a fine '500. Stesso discorso per B.A., ms. G. 127 suss, dove ai fogli 7, 85, 104, 106,

Per tutti la data di abbrivio è il 1471, mentre sono diversi i momenti finali (ora il 1764, ora il 1767, ora il 1783) così come l'area geografica di riferimento, che in alcuni casi riguarda non la sola Milano, ma anche altre città di area lombarda e non<sup>31</sup>.

Occorre precisare che non sempre i manoscritti riportano i medesimi dati ed è quindi solo attraverso un'analisi comparativa e un'integrazione tra le diverse fonti che è possibile ricavare il maggior numero di informazioni possibili.

Non è tuttavia possibile pronunciarsi con adeguata sicurezza sulle percentuali di donne condannate a morte, non essendo i dati così attendibili e certi da poter costruire su di essi statistiche inattaccabili<sup>32</sup>. Ciò per diversi motivi. I manoscritti contengono, come si anticipava, dati diversi tra loro: se nella maggior parte dei casi vi è corrispondenza tra elenchi alfabetici o cronologici e relativi repertori di sentenze, non mancano tuttavia discordanze tra le fonti, così che svariate esecuzioni sono riportate solo in alcuni e non in altri registri.

Non va inoltre dimenticato che le fonti esaminate coprono archi cronologici e territoriali differenti tra loro e ciò ovviamente incide sugli esiti dell'indagine. Intere pagine illeggibili creano ulteriori difficoltà nella rilevazione delle notizie. Non solo. Un raffronto tra questi documenti e altri che attestano l'attività giudiziaria del Senato conducono a risultati profondamenti diversi<sup>33</sup>.

---

111 si nota il cambio di scrittura. Non in tutti i casi i fogli sono numerati; pertanto manca in tal caso la possibilità di indicare con precisione un riferimento per ritrovare la citazione presente nel corso di questo saggio.

<sup>31</sup> Lo precisa Frate Benvenuto nel suo scritto rivolto *Al Cortese Leggitore*, in premessa al primo volume dei Registri da lui redatti: «principalmente» le sentenze riguardano la città di Milano, mentre di quelle «uscite per altre Parti di questo Stato non ne feci diligenza, e non ne ebbi né men l'idea: così di esse non porrò che quelle o ritrovate scritte infra le altre, o pure andantemente occorsemi nelle mani» (B.A., ms. SQ + I 6, f. 7).

<sup>32</sup> Ne abbiamo conferma diretta da frate Benvenuto, il quale sottolinea che si tratta delle condanne a morte registrate, «imperocchè di quelle stessissime uscite per questa nostra città di Milano ho molto assai ragionevolmente fondamento di dubitare, che non siansi registrate tutte, ma che, massimamente dei tempi antichi, alcune siansi dimenticate» (B.A., ms. S.Q. +I, f. 7).

<sup>33</sup> Rileva Massetto che ad esempio nel quinquennio 1748-1752 il Senato dichiarava di aver pronunciato 106 condanne a morte, mentre dai manoscritti ne risultano soltanto 71 e lo stesso vale per altri periodi: nel 1770 rapporti ufficiali indicavano 32 condanne contro le 28 registrate dalla pietosa Congregazione; nel 1773 la differenza si amplia, tra un resoconto del cancelliere Kaunitz a Giuseppe II che ne registra 9 e B.A., ms. B. 270 che ne registra solo una; per l'anno 1779 il rapporto è di 10 a 6 e per il 1781 di 17 a 2 (cfr. G.P. Massetto, *Aspetti della prassi penalistica* cit., p. 337, nt. 21 e p. 360, nt. 103). Così Mereu,

Per provare comunque a offrire una quadro generale, grazie a una lettura sinottica dei manoscritti, si è preferito, ove è stato possibile, conteggiare non già le sentenze pronunciate, ma le persone effettivamente giustiziate: numerosi sono infatti i casi in cui la sentenza coinvolge più persone, complici di uno stesso reato, oppure accomunate dal solo fatto di essere destinate al patibolo nello stesso giorno, pur non avendo condiviso alcun percorso delittuoso.

Seppur parziale, il quadro che emerge risulta a suo modo significativo, benché si tratti di elementi di conoscenza che, per le ragioni fin qui esposte, vanno accolti con la dovuta cautela.

Nello scorcio di fine XV secolo (a partire dal 1471) sono 261 le persone su cui si abbatté inesorabile la pena di morte. Di queste 12 furono le donne condannate e 12 quelle per cui la pena venne eseguita, pari a poco più del 4% del totale.

Nel 1500, a fronte di circa 1702 esecuzioni, 32 furono le donne giustiziate, meno quindi del 2%.

Condannate a morte nel 1600 furono 34 donne, ma solo per 30 di loro si procedette ad esecuzione: 4 godettero infatti della grazia, che fece per la prima volta la sua comparsa in questo secolo<sup>34</sup>. Il numero complessivo di esecuzioni si riduce della metà rispetto al secolo precedente, pari a 863. La percentuale delle donne condannate anche in questo caso si assesta sul 4%.

E infine nel secolo dei lumi il numero si dimezza ulteriormente: 494 le esecuzioni, di cui 16 le pronunce nei confronti di donne. Al patibolo salirono in 14 (poco meno del 3% del totale) e 2 furono graziate. In totale,

---

analizzando i soli manoscritti di frate Benvenuto, conta fra il 1700 e il 1767 per l'intero Ducato (quindi non la sola città milanese) 643 esecuzioni capitali, con una media annuale di 9,6 condanne, con 85 condanne registrate nel decennio 1730-39, 142 per il decennio successivo (1740-49), 157 per quello compreso tra il 1750 e il 1759 per scendere a 83 condanne per il periodo finale (1760-1767). E' nei due decenni centrali del XVIII secolo (1740-1760) che si concentrano le maggiori esecuzioni, mentre è il 1750 l'anno in cui si raggiunge l'apice (34 condanne contro le 32 del 1755 e le 25 del 1745). Cfr. I. Mereu, *La pena di morte* cit., *Appendice*, p. 43. Cavanna invece riteneva che «dall'esame combinato della documentazione utilizzabile par di poter ricavare che la media delle sentenze capitali oscilli fra l'una e le due pronunciate al mese» (A. Cavanna, *Giudici e leggi* cit., p. 640) e che per il periodo 1740-1783 «due di questi Registri sciorinano 430 sentenze capitali» (Id., *La giustizia penale* cit., p. 680). Per Benvenuti «nel periodo di 294 anni, troviamo registrate nel libro della Nobilissima Scuola S. Giovanni Decollato 3124 esecuzioni» (M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia* cit., p. 443).

<sup>34</sup> Sul tema della grazia cfr. E. Tavilla, *La favola dei centauri. Grazia e giustizia nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Milano 2002; Id., "L'attributo il più prezioso della sovranità". *Il potere di grazia nell'ordinamento penale ticinese di primo Ottocento*, in «Archivio Storico Ticinese», CXLII (2007), pp. 319-340.

quindi, a fronte di 94 donne condannate in circa tre secoli, 88 effettivamente subirono la morte<sup>35</sup>.

Un dato che può apparire irrisorio, ma solo perché costretto a confrontarsi con numeri complessivi spaventosi, e soprattutto perché, come anticipato, rappresentativo dei reati più atroci, quelli appunto puniti con pena capitale, e non dell'intera criminalità femminile. Bilanci o tentativi di fornire rapporti in percentuale tra criminalità femminile e maschile, se pure interessanti, presentano per il passato profili delicati e incerti, proprio per la frammentarietà e disomogeneità delle fonti così come del contesto socio-politico di riferimento<sup>36</sup>.

Un'indagine poi sulla criminalità femminile si scontra con una certa riluttanza ad affrontare il tema nel tempo. Infatti gli studi si concentrano più sulle donne vittime di reati che sul loro ruolo di soggetti agenti<sup>37</sup>, considerando residuale la loro partecipazione delittuosa. Solo in anni recenti la questione si è posta con maggior forza all'attenzione degli studiosi di diverse discipline<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Che si assista a una riduzione delle pene capitali man mano che ci si avvicini al Settecento è dato dimostrato anche dall'analisi eseguita sulle condanne a morte pronunciate in altre realtà territoriali come nel caso di Bologna e di Roma (cfr. G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali* cit., pp. 191-194; V. Paglia, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982, pp. 141-142). Tuttavia a Bologna, ad esempio, nel periodo tra il 1540 al 1796 furono giustiziate 43 donne, quasi la metà circa delle donne lombarde.

<sup>36</sup> «Un ordine di grandezza ricorrente in parecchi studi quantitativi valuta grossomodo che la criminalità femminile si collochi fra il 10 e il 20% di quella complessiva, e c'è chi si spinge ad affermare che questa percentuale si è mantenuta costante fino ai nostri giorni» (G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali* cit., p. 53). Questo 20% trova conferma anche in A. De Mattia, *La partecipazione della donna al delitto*, in *Gli aspetti generali della criminalità femminile*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Amministrazione provinciale di Milano, 1968, p. 36, ma ancor più interessante è lo studio sui dati statistici relativi agli anni dal 1890 al 1955 condotto da F. Gioggi, *Andamento della criminalità femminile in Italia*, in *Gli aspetti generali della criminalità femminile* cit., pp. 43-56. La percentuale rimane la stessa anche in G. Marotta, *La criminalità femminile in Italia. Caratteri quantitativi e aspetti qualitativi*, Roma 1987, pp. 19-30, un'indagine che prende abbrivio sempre dal 1890 ma si estende fino al 1983.

<sup>37</sup> Lo evidenziava già G. Di Gennaro, *La criminalità femminile*, in *Gli aspetti generali della criminalità femminile* cit., p. 11-12, per il quale il motivo di una inadeguata attenzione deriverebbero dalla diffusa opinione circa lo scarso rilievo del fenomeno, come dimostrerebbero le statistiche di polizia. Si veda anche G. Marotta, *La criminalità femminile* cit., pp. 13-16.

<sup>38</sup> A titolo di esempio v. M.L. Fadda, *Differenza di genere e criminalità. Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico*, in «Diritto penale contemporaneo», 20 settembre 2012, pp. 1-33 ([https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348089164fadda\\_def.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348089164fadda_def.pdf)); A. Ceretti, O. Binik, *Fare ricerca su "genere e crimine"*

Se si volge l'attenzione ai tipi di reati commessi, il riferimento primo non possono che essere le *Nuove Costituzioni*, le quali contemplavano un elenco di circa trenta delitti punibili con la pena estrema, ed è quindi a questa selezionata categoria di reati che si ascrivono i delitti narrati dai registri<sup>39</sup>. Erano i cosiddetti reati *atrociora*, ma, in secoli ancora privi del principio di legalità e di tassatività, il Senato, grazie alla propria attività interpretativa in senso – come si direbbe con lessico più recente – estensivo o analogico, aveva la possibilità di allargare le maglie delle ipotesi punite con la sanzione capitale. Al 'testo sacro' regio (uno sorta di antico testamento penale)<sup>40</sup> si aggiungeva e si sostituiva il nuovo verbo giurisprudenziale. Chi meglio dei senatori poteva valutare le circostanze concrete, la pericolosità dei fatti e dei soggetti coinvolti, le circostanze aggravanti ricorrenti, la recidiva, più in generale quelle contingenze capaci di trasformare in atroce anche ciò che il volere regio non aveva potuto o saputo prevedere come tale? Non era una dilatazione arbitraria, come forse sottintendevano gli ordini di Segovia del 1565 di Filippo II, il quale aveva cercato di ricondurre alla Corona il compito di definire un elenco tassativo degli illeciti meritevoli della morte<sup>41</sup>. Era, semmai, la dimostrazione della capacità di fronteggiare e di fornire risposte alla varietà di situazioni che il quotidiano offriva. Una risposta mutevole in ragione dei tempi, dell'allarme sociale, dei soggetti coinvolti, della frequenza più che della gravità del fatto in sé, con buona pace degli elementi tipici della fattispecie di reato<sup>42</sup>.

oggi: *dibattiti, prospettivi*, in «Rassegna Italiana di Sociologia» (in corso di stampa).

<sup>39</sup> A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1987, p. 181. Cfr. *Constitutiones mediolanensis dominii* 1764 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, pp. 252-263. Claro, che certo richiamava la prassi senatoria ma inserendola in una prospettiva di più ampio respiro, elenca invece ben 44 ipotesi meritevoli della pena di morte [G. Claro, *Opera omnia*, Lugduni 1575, *Liber quintus receptarum sententiarum* (d'ora in poi L.V), *Practica criminalis*, § *Finalis*, q. LXVIII, pp. 458-463].

<sup>40</sup> Già le stesse Costituzioni riconoscevano ampio potere di intervento al Senato, libero di decidere la pena, *usque ad mortem, arbitrio Principis, vel Senatus*, anche per quei reati non contemplati come atroci, ma per i quali la qualità del fatto imponeva l'irrogazione di una pena diversa da quella ordinaria. Cfr. ad es. *Constitutiones mediolanensis dominii* 1764 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, pp. 260 (*Non siant ligae*), 262 (*Si vero*).

<sup>41</sup> Il 9 agosto 1565 Filippo II rivendicava a se stesso (ma in generale all'autorità sovrana) la prerogativa di definire quali fossero i reati atroci e li elencava a quei suoi sudditi «Magnifici, Reverendi, Spectabiles, Nobiles, Docti, Devoti, Fideles, Dilecti» che erano i senatori. Il testo è consultabile in *Ordines Excellentissimi Senatus Mediolani ab anno MCDXC usque ad annum MDCXXXIX collecti et scholiis ornati ab olim J.C. Angelo Stephano Garono [...]*, Mediolani 1743, p. 77.

<sup>42</sup> Questo era quanto in fondo riportava Gabriele Verri nella già citata consulta del 1776. Alla richiesta di limitare i casi puniti con la morte rivolta dall'Imperatrice d'Austria, il

Tre sono invece gli strumenti usati in via principale per infliggere la morte: il fuoco, la corda e la lama. Delle 94 donne riconosciute colpevoli 38 furono condannate alla decapitazione (e 4 graziate), 30 all'impiccagione (di cui 2 graziate e ad una fu tagliata la testa *post mortem*<sup>43</sup>), 23 al rogo, 1

Senato replicava di limitarsi ad applicarla nei casi di reati atroci, quelli che potevano essere appresi «con somma facilità sia nei Regi Ordini di Segovia, che riservano la facoltà di grazia al solo Principe, sia dalla loro stessa qualità e dalle caratteristiche peculiari in ciascun caso» (*Consulta del Senato di Milano del 19 aprile 1776* cit., pp. 264-265). L'ossequioso omaggio agli Ordini di Segovia svelava la propria fragilità nel momento in cui la penna di Verri si appuntava sulla "qualità e le caratteristiche specifiche del caso" per attribuire la qualifica di *atrociora* ai *crimina*, indipendentemente dalla loro ricomprendimento nel catalogo regio. Era questa la fessura nella quale i magistrati supremi potevano incunearsi per espandere il novero delle fattispecie penali punibili con la morte. Del resto, lo stesso Claro ammetteva con assoluto candore, come spesso accade nell'opera magistrale di questo *practicus practicorum*, che per stabilire quali fossero i reati lievi, gravi o atroci «non traditur a doctoribus certa regula, sed aliqui dicunt standum esse arbitrio iudicis». Non pago, il senatore alessandrino svelava come non fosse inusuale che il sovrano interrogasse il Senato sui criteri in base ai quali operava. Riferisce infatti Claro che «superioribus diebus Senatus noster interrogatus a serenissimo Rege, quae viderentur delicta atrociora. Respondit sibi videri atrociora haec quae sequentur, rebellionis, Laesae maiestatis, Homicidii ex proposito commissi, Falsificationis monetae, tertii Homicidii, scilicet commissi ab eo qui alia duo homicidia prius commisset, etiam si pro eis condemnatus non fuisset, Vulneris illati proditorie cum sclopo rotato, etiam si mors non sequatur, Tertiae tonsationis seu diminutionis monetarum, Raptus virginis honestis parentibus ortae, etiamsi copula non sequatur, Usus venereus cum sacra virgine in habitu intra monasterium degente, Sodomia, Famosorum latronum in viis grassatio et Falsificatio sigilli Principis, aut Senatus. Et haec opinio Senatus placuit Regi nostro, et ideo in hac provincia servanda esset pro lege» (G. Claro, *Opera omnia* cit., L.V, § *Primus*, n. 9, pp. 188-189). Buona parte dei reati elencati come atroci coincidevano con le *Nuove Costituzioni* nonché con gli ordini di Segovia, ma ancora una volta a spargliare le carte sono le *adnotationes* presenti nelle edizioni seicentesche dell'opera. In quella del 1666 ad esempio, Antonio Drogo, a commento del passo citato, asseriva che occorreva aggiungere altri atroci delitti considerati tali dal Senato, oltre a quelli elencati, come ad esempio l'incendio o l'omicidio qualificato (tale era ad esempio quello commesso contro un cardinale o un vescovo) (G. Claro, *Opera omnia sive practica civilis atque criminalis cum doctissimis Additionibus Perillustrium Iuriconsultorum* [...], *Genevae* 1666, *Liber Quintus, Annotationes Ad § Primum*, n. 14, p. 314). Si tratta di testimonianze importanti, che dimostrano come si accrescesse e si amplificasse nel tempo il numero dei reati puniti con la morte per mera volontà del Senato, una volontà che, certificava Claro, doveva considerarsi legge *in hac* provincia, a riprova del valore primario delle pronunce del Senato tra le fonti co-vigenti.

<sup>43</sup> L'esecuzione avvenne a Modena nei confronti di Maddalena Otti, giustiziata insieme al suo complice e amante, Giuseppe Mallè (per il quale fu previsto anche lo squartamento), per aver partecipato all'uccisione di Margarita Bordini, moglie del detto Mallè, avvenuta il 25 luglio 1754. Dopo l'impiccagione (datata 4 gennaio 1755) le teste dei due rei furono sospese in gabbie di ferro, insieme ai quarti del corpo smembrato del Malle, «sulla strada pubblica più vicina al luogo dove da ambedue fu commesso l'atrocissimo omicidio». Il delitto mirava a liberarsi di un ostacolo ingombrante rispetto ai *desiderata* dei due amanti,



fu impiccata e poi bruciata<sup>44</sup>, 2 furono destinate alla ruota<sup>45</sup> e una di queste fu poi bruciata<sup>46</sup>.

Nei secoli varia anche la preferenza accordata allo strumento di morte: trascurando gli ultimi 30 anni del '400 (dove le modalità si equivalgono: a fronte di cinque decapitazioni vi sono cinque impiccagioni e due roghi), il taglio della testa è il metodo in auge nel '500 (17 decapitazioni su 32 donne giustiziate), lasciando il triste primato all'impiccagione nel '700 (11 su 14 morirono penzolando dal patibolo, mentre le altre tre furono decapitate). Il fuoco divampa invece soprattutto nel '600 (12 donne bruciate): si tratta del *siglo de oro* per la caccia alle streghe, mentre di roghi non si trova traccia nel '700.

---

i quali si proponevano di contrarre matrimonio in seguito alla morte di Margarita (B.A., SQ + I 8, *Sentenze capitali raccolte dal P.F. Benvenuto da Milano: volume III incominciando dall'anno 1754 inclusive sino inclusive all'anno 1766*, ff. 18-19). Non era infrequente il ricorso alle gabbie ove racchiudere le teste mozzate dei condannati, da lasciare penzolare o alle porte della città o nei luoghi in cui i reati erano stati perpetrati, quale monito verso la popolazione e a supporto di una funzione intimidatoria e general preventiva della pena.

<sup>44</sup> Si tratta di una Giovannina da Bergamo «sospesa e poi abbrugiata» il 7 maggio 1486 (B.A., SQ + I 6, f. 61, ma si veda anche B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>45</sup> Una delle due fu Isabella da Lampugnano, la cui esecuzione avvenne in Piazza Castello l'11 luglio 1529 (B.A., ms. G. 126 suss., f. 63). Non manca qualche cruda aggiunta: si attesta infatti che le furono «rotte e spezzate le ossa poi messa in ruota» (come doveva avvenire perché il corpo potesse essere intrecciato docilmente: così B.A., SQ + I 6, f. 88; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>46</sup> E' la condanna su cui si hanno maggiori particolari. La colpevole era una «crudelissima donna artigiana di nome Elisabetta», condannata alla ruota e poi bruciata, quasi una sorta di inasprimento in ragione degli atroci delitti commessi, perché di lei non restasse traccia alcuna. Frate Benvenuto si limita a una descrizione sommaria (ma non per questo meno terrificante): la donna infatti «con lusinghe conduceva in casa sua li piccioli fanciulli ed uccisigli, e postigli in sale, se ne cibava, e scuoperta tal barbarie per un gatto, col portar una mano in certa casa, ove si trovava persa una ragazza detta Cattarina Serona, della quale ne fu poi trovato il corpicciuolo sbranato» (B.A., SQ + I 6, ff. 88-89). Un caso di cannibalismo che doveva aver colpito l'attenzione, se la vicenda, oltre a trovarsi appuntata nei registri della confraternita milanese, è riportata da Latuada, inframezzata alla descrizione di Santa Maria Segreta dove fu sepolta una delle povere vittime: la spiegazione su origini e architettura della chiesa offre lo spunto per l'inserimento di questo macabro intermezzo. «Una pessima Artigiana, nominata Lisabetta, ammazzava occultamente quanti Fanciulli aver poteva, e posti i loro membri in sale, ne mangiava le carni umane a suo piacere. Scopri l'enorme delitto un di lei Gatto, che trafugò all'empia Donna un braccio colla mano di una Fanciulla, all'intorno di cui si aggiravano alcune fila di coralli, e fuggendo questi si ritirò in una Casa vicina, ove si piangeva smarrita la picciola zitella Martacaterina Serona. Tanto bastò per scoprire il delitto, e dalla giustizia fu l'iniqua Vecchia condannata alla ruota, e poi abbrugiato il di lei Cadavero. Le infrante membra della mentovata fanciulla furono in questa Chiesa seppellite» (S. Latuada, *Descrizione di Milano* cit., n. 180, pp. 14-15).

Non è possibile neppure (e ciò non stupisce ormai, viste le pagine introduttive) confidare nella certezza della pena in ragione del reato, se non per le sole streghe e le sodomite, tutte bruciate, o le autrici di furto, impiccate<sup>47</sup>. Le infanticide invece sono ora decapitate, ora impiccate; lo stesso vale per le autrici di omicidi.

Non mancano le ben note esacerbazioni, come il ricorso alle tenaglie roventi durante il percorso che conduceva al luogo dell'esecuzione, volte a strappare lembi di pelle o a mutilare parti del corpo<sup>48</sup>.

Ma chi erano queste donne e nel dettaglio di quali colpe si erano macchiate per meritare l'inflizione a volte di indicibili sofferenze? Proviamo a conoscerle, e tramite loro a comprendere meglio il concetto di *Dike* che il Senato orgogliosamente incarnava.

<sup>47</sup> Il furto è un tipico esempio di reato che le fonti legislative, in particolare gli Ordini di Segovia, non enumeravano fra gli atroci, ma per il quale il Senato, proprio in ragione della sua ampia possibilità di intervento, non esitava a punire con l'impiccagione in ragione di determinate circostanze, in particolare il valore della refurtiva, o la recidiva, o le modalità di sottrazione. Ma di questo si tratterà nel prosieguo, con riferimento ai furti commessi da donne.

<sup>48</sup> E' il destino di Giovanna Castiglioni «tenagliata e poi appiccata fuori di Porta Tosa» il 15, 12 o il 25 luglio (a seconda delle fonti) 1593 (B.A., ms. G. 126 suss., f. 39; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 206; B.A., ms. Becc. B. 228); o di Caterina Medici, «tenagliata e poi abbruciata alla Vedra» il 4 marzo del 1617 (B.A., ms. G. 126 suss., f. 65; B.A. ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 243; B.A., ms. Becc. B. 228) e della lavandaia Eufemia, cui fu tagliata pure la mano destra il 21 agosto 1581 (B.A., SQ + I 6, f. 191; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), e di Annunciata Volpina, per le quali furono disposti due colpi di tenaglia rovente sopra le spalle il 29 agosto 1750 (B.A., ms. SQ + I 7: *Sentenze capitali raccolte dal P. F. Benvenuto da Milano: volume II incominciando dall'anno 1669 inclusive sino inclusive all'anno 1753*, f. 342; B.A., ms. Becc. B. 228), mentre un solo colpo fu inflitto il 5 febbraio 1759 a Marta Martinella di «Lezzano» (oggi Lezzeno) sul Lago di Como (B.A., ms. SQ + I 8, f. 171; B.A., ms. Becc. B. 228), come pure un solo colpo di tenaglia spettò a Francesca Nolfi il 1° settembre 1767 (B.A., ms. SQ + I 9, *Sentenze capitali raccolte dal P. F. Benvenuto da Milano: volume IV in cui si contiene l'anno 1767*, f. 22). Come si può vedere, un'esacerbazione il cui impiego attraversò i secoli senza conoscere sosta e a cui anche le donne non si sottrassero. Non vi è invece testimonianza nei Registri dell'uso, nei confronti delle donne, dello strascinamento a coda di cavallo (cui si ricorreva con frequenza per gli uomini), non credo per umana comprensione, quanto per evitare lo spettacolo indecente di un corpo femminile esposto allo sguardo del pubblico. Per il Senato milanese quindi non vale quanto sostenuto invece per il Torrione di Bologna: là nessuna delle donne condannate a morte «fu tenagliata, mazzolata, scannata e squartata e questo non può che essere letto come un innegabile riguardo nei confronti del corpo femminile» (G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali* cit., pp. 199-200). Il massimo organo giudiziario milanese, al contrario, non solo dispose interventi *post mortem* (come bruciare il corpo della condannata o lasciarne esposta la salma a monito della popolazione) ma anche inasprimenti simili a quelli previsti per gli uomini.

### 3. *Storie di donne e di delitti*

Di fronte a numeri così esigui, sarebbe doveroso raccontare la storia di vita e di morte di tutte le 94 donne giudicate colpevoli.

Ma crudeli non sono solo le modalità esecutive narrateci dalle fonti, ma anche l'approssimazione con cui si registrano tali eventi. Per circa un secolo infatti non si ha modo di conoscere le ragioni per le quali tali donne vennero condannate. Bisogna attendere la metà del '500 perché si cominci a riferire, quasi timidamente, il tipo di reato commesso, con un crescendo che culmina nel Settecento, quando la narrazione diventa più fluida, si impreziosisce con dettagli che contribuiscono a restituire il clima culturale del tempo<sup>49</sup>.

Fino a quel momento gli estensori si limitano ad indicare la data, il luogo e la modalità dell'esecuzione, come se fosse la pena a prevalere e a meritare attenzione: il reato appare in ombra, quasi irrilevante ai fini della cronaca giudiziaria e, ovviamente, ai fini dell'attività della Confraternita.

Con le dovute eccezioni. Perché di una tal Antonia da Pallanza si sente l'esigenza di specificare che il 13 settembre del 1490 fu bruciata in quanto strega<sup>50</sup>. E lo stesso accade con una Lucia da Lissone<sup>51</sup> che subì la medesima sorte per il medesimo reato il 21 ottobre 1542<sup>52</sup>. Si tratta degli unici due casi in cui si avverte l'esigenza di dar conto del delitto commesso, rompendo il silenzio che invece avvolge tutte le altre condanne, anche se è possibile presumere (ma non vi sono elementi a suffragio della tesi) che anche le altre donne «abbruciate», come recitano le fonti, subissero quella pena in quanto streghe<sup>53</sup>.

<sup>49</sup> E' possibile riassumere così lo stato dei manoscritti: nessun accenno ai reati per tutto il 1400 (con l'eccezione cui si farà riferimento); sporadici nel 1500, più continuativi a partire dagli anni Settanta del 1500, mentre dal 1600 l'indicazione è costante.

<sup>50</sup> B.A., SQ + I 6, f. 64; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228.

<sup>51</sup> «O sia di cognome Lissona», come suggerisce B.A., SQ + I 6, f. 115.

<sup>52</sup> L'indicazione del reato si trova unicamente in B.A., ms. Becc. B. 228, mentre le altre fonti si limitano a ricordare che la donna fu bruciata a Sant'Eustorgio (B.A., ms. G. 126 suss., f. 111), anche se l'aggiunta che l'ordine era venuto dalla Santa Inquisizione rappresenta un indizio significativo (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 115).

<sup>53</sup> Il discorso vale per Maria da Tortona, la cui sentenza fu eseguita il 23 gennaio 1489, o per una certa Giovannina, la cui morte risale al 13 febbraio 1515 (in realtà fu prima impiccata e poi bruciata), o per una Susanna, ostessa (o moglie di un oste) abitante in Porta Comasina, per la quale il rogo divampò il 24 luglio 1519 (per entrambe, come nel caso di Lucia di Lissone, fu sant'Eustorgio il luogo dell'esecuzione, ulteriore indizio a favore di una consonanza di reato, ipotizzabile nella stregoneria), a differenza di Caterina Scaccabarozza, che come Maria da Tortona fu bruciata al Broletto il 20 novembre 1519, giorno funesto, perché subirono un'atroce fine «uno di cui non si sa il nome», impiccato a Porta Nuova, mentre un tal Leonardo veniva squartato al Broletto e un Evangelista in piazza Castello, e

Proprio a una donna (Lucia Fontana) va il primato non invidiabile e il triste onore di aprire in assoluto tutti i Registri con la menzione della sua condanna, anche se di lei conosciamo solo il giorno e il luogo della decapitazione il 26 gennaio 1471 «in Vigentino»<sup>54</sup> dove fu sepolta.

In alcuni casi l'identificazione delle vittime è possibile solo attraverso il nome di battesimo e il luogo di provenienza,

E' così, ad esempio, per Caterina da Bologna<sup>55</sup> e Lagranina (o Legrancina) originaria di Novara<sup>56</sup>, entrambe giustiziate nel 1472, l'una il 23 aprile e l'altra il 24 novembre, la prima decapitata e poi riportata per la sepoltura nel suo luogo di nascita, la seconda impiccata insieme a un certo Pietro di Seregno, ma l'elenco, lungo e nutrito, potrebbe continuare<sup>57</sup>.

---

sempre al Broletto venivano impiccati un Giacomo e un Agostino (B.A., SQ + I 6, ff. 63, 82, 89-90).

<sup>54</sup> B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. G. 126 suss., f. 85; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 48.

<sup>55</sup> B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, ff. 8-9; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss. Tutte le fonti attestano che fu sottoposta ad anatomia, come si legge nelle carte, ossia il corpo fu destinato allo studio dei medici.

<sup>56</sup> B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. G. 126 suss., f. 9; B.A., SQ + I 6, f. 49 (dove si aggiunge un possibile cognome quale Bolsè).

<sup>57</sup> Se di Antonia da Pallanza e di Lucia da Lissone si è detto (v. nt. 50-51), l'elenco prosegue con una Giovannina da Bergamo impiccata e poi bruciata il 7 maggio 1486 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 61; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), una Giovanna, proveniente dal Lago Maggiore, decapitata nel 1513 (B.A., SQ + I 6, ff. 79-80; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), come pure una certa Lucrezia nel 1519 (B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., SQ + I 6, f. 88) e un'altra Lucrezia da Melegnano, decapitata insieme al marito Antonio il 6 febbraio 1635 (B.A., SQ + I 6, f. 110; B.A. ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.). Così di una certa Caterina si sa solo che si macchiò di sodomia e si procedette ugualmente ad eseguire la sentenza nel 1563, bruciandola sul rogo, nonostante la morte l'avesse colta in prigione, perché nel sistema d'antico regime il decesso del reo non impediva l'esecuzione della sentenza nel caso di reati considerati particolarmente gravi (come avveniva anche nel caso di suicidio) (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 137; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.). Di una Caterina da Dugnano sappiamo che fu decapitata a Desio il 5 settembre 1573 per infanticidio (B.A., ms. G. 126 suss., f. 64; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 182; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), come pure fu decapitata una Maddalena di Arese il 27 aprile 1479 (B.A., SQ + I 6, f. 56; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.) mentre una tal Bartolomea di Varese fu impiccata il 4 gennaio 1539 (B.A., SQ + I 6, f. 112; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.). Maria di Tortona fu bruciata il 23 gennaio 1489 (B.A., SQ + I 6, f. 63; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), un'Elisabetta decapitata nell'aprile del 1497 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 68; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.). Andò peggio a una Isabella da Lampugnano, cui furono spezzate le ossa e poi arruotata in piazza Castello l'11 luglio 1519 (B.A., ms. G. 126 suss., f. 63; B.A., SQ + I 6, f. 88) e sempre in quell'anno il 24 luglio il rogo fu riservato all'ostessa

Per le due donne sopra citate l'esecuzione avvenne al Broletto, ossia nella zona dell'attuale piazza Mercanti, uno dei luoghi deputati ad accogliere il compimento delle sentenze capitali<sup>58</sup>.

In alcuni casi nemmeno l'identità è nota, come se la giustizia travolgesse con furia quanti intralciavano il suo cammino. Di quelle esistenze veniva cancellata ogni traccia: restava solo un cenno indelebile della loro fine, ma non il diritto al ricordo del loro nome. Si registra genericamente che fu bruciata una femmina<sup>59</sup>, o una dal nome e cognome ignoto<sup>60</sup>, o una donna del volgo, impiccata nel 1490<sup>61</sup>.

In altri casi ciò che le qualificava era il loro *status* di moglie, e solo così erano ricordate<sup>62</sup>. Erano *res*, esattamente come l'estensione fonetica *reus* indicava in un sistema giudiziario come quello d'antico regime<sup>63</sup>.

---

Susanna (B.A., SQ + I 6, f. 89; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss., dov'è definita in realtà moglie di un oste). Il 5 marzo 1521 fu decapitata una Isabella (o Lisabetta) da Cernusco (B.A., SQ + I 6, f. 93; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), stessa sorte riservata il 24 gennaio 1540 alla fantesca Caterina (B.A., SQ + I 6, f. 338; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>58</sup> «Il Broletto vecchio corrispondeva alla Corte ducale chiamata arena poi arengo e qui Azzo Visconti vi eresse il Regio Palazzo Ducale forse nel 1335. Il Broletto nuovo sta nella Piazza de' Mercanti fino al 1605 e da quell'anno fu deputato il Broletto novissimo fino al 1753, che si trova in porta Comasina dirimpetto al luogo detto della Misericordia ed è in una vasta abitazione fatta erigere dal duca Filippo Maria Visconti» (B.A., SQ + I 6, ff. 54-55). Vi erano luoghi a Milano tradizionalmente destinati alle esecuzioni, diverse in ragione del ceto sociale di appartenenza. Così il corso di Porta Tosa (noto anche come Verziere), ossia lo spiazzo antistante via Cerva che oggi conduce a Largo Augusto, era destinato all'esecuzione dei nobili; per gli altri spesso era il luogo dell'avvenuto delitto quello deputato ad accogliere la loro morte, oppure, più tradizionalmente, piazza Vetra, piazza del Duomo oltre, come si diceva, il Broletto (M. Benvenuti, *Come facevasi giustizia* cit., p. 445).

<sup>59</sup> L'11 agosto 1576 a Porta Ticinese fu bruciata una «femina il nome e cognome ignoto per sodomia» (B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. G. 127 suss.) e ancor più lapidario B.A., SQ + I 6, f. 186, dove si annota più semplicemente che fu «abbruciata una per delitto nefando».

<sup>60</sup> Il 31 gennaio 1522 si registra la morte per decapitazione di una donna (B.A., SQ + I 6, f. 95; B.A., ms. G. 127 suss.) dal nome e cognome ignoto (B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.)

<sup>61</sup> B.A., SQ + I 6, f. 64; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss..

<sup>62</sup> Così Maria Orsola, decapitata il 24 luglio 1543, viene ricordata in quanto moglie del medico Arcangelo Castelli (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 115; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), mentre il 16 settembre 1524 veniva impiccata la moglie di un beccaio o macellaio che dir si voglia, che ne seguì la sorte (B.A., SQ + I 6, f. 98; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>63</sup> Il fenomeno non riguarda ovviamente solo le donne. Per averne un saggio bastano pochi esempi tratti da B.A., SQ + I 6, riferiti ai primi decenni del 1500, ma i casi sono infiniti: 11 marzo 1507 decapitati sulla Piazza del Castello due francesi e due lombardi (f. 75); 26

Qualcuna lasciava i pochi beni alla Scuola, forse perché non aveva altri a cui trasmetterli o per riconoscenza per quella consolazione offerta nel momento estremo della vita<sup>64</sup>.

### 3.1. *Infanticide e streghe*

Non stupisce invece la tipologia di reati commessi, che in alcuni casi possono essere definiti «tipicamente femminili»<sup>65</sup>, come nel caso delle tredici infanticide, colpevoli di aver ucciso i loro neonati in modi diversi, ma, a dir la verità, usuali e ricorrenti, come la storia di questo reato insegna<sup>66</sup>. C'è chi

settembre 1513 sospeso sulla Piazza del Duomo uno di cui non si sapeva il nome (f. 80); 16 novembre dello stesso anno giustiziati sulla Piazza del Duomo tre di cui non si sa il nome (ff. 80-81); 19 dicembre 1513 sospesi in Broletto quattro spagnoli (f. 81); 26 febbraio 1516 giustiziati in due volte quattro dei quali non si sa il nome (f. 83); 20 settembre 1522 sospesi sulla Piazza del Duomo dei francesi (f. 97) e il 22 settembre sospesi sulla Piazza del Duomo uno di Torino e due comaschi (f. 97); 22 ottobre sospesi sulla Piazza del Duomo tre comaschi (f. 97); 12 novembre sospesi sulla Piazza del Duomo due il cui nome non si sa (f. 97); 15 novembre sospeso sulla Piazza del Duomo un notaio cremonese (f. 97); 18 dicembre sospeso sulla Piazza del Duomo uno di Varese (f. 97); 22 luglio 1523 sospeso sulla Piazza del Verziere un barbiere (f. 98); 31 luglio sospeso sulla Piazza del Duomo uno di cui non si sa il nome (f. 98); 12 settembre 1527 sospeso sulla Piazza del Duomo un napoletano (f. 104); 28 luglio sospeso sulla Piazza del Duomo un capitano italiano (f. 104); 30 novembre sospeso sulla Piazza del Duomo uno di cui non si sa il nome (f. 104); 26 gennaio 1529 sospesi sulla Piazza del Duomo quattro di cui non si sa il nome (f. 104); 24 ottobre 1531 sospeso in Broletto un francese (f. 107). E' sintetizzato così un periodo storico: la presenza infatti di molti soggetti di nazionalità diversa (spagnoli, francesi, tedeschi etc.) era conseguenza delle lotte delle potenze straniere per porre fine al dominio sforzesco.

<sup>64</sup> Questa fu la scelta di Caterina Gobba, detta la mancina, che lasciò la sua mobilia di casa alla Scuola, giustiziata con il taglio della testa l'8 maggio 1485 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; si tratta del 3 maggio per B.A., SQ + I 6, f. 61), imitata da Giovannina de Grassi, consegnata al boia che la impiccò il 15 marzo 1486 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 61).

<sup>65</sup> Un'espressione che a volte più che fornire un'indicazione oggettiva e documentata sulla criminalità di genere sembra rappresentare il prodotto di alcuni *cliché*, tanto che alla luce dei dati consegnati dal passato e dalla cronaca recente «c'è da chiedersi quanto sia ancora utile la categoria del genere per distinguere la tipologia del reato», nel senso che non solo non vi sono reati appannaggio esclusivo o preponderante delle donne, ma le stesse modalità di attuazione non servono a operare un discrimine tra uomini e donne [v. C. Casanova, cit., pp. 119-123; G. Angelozzi, C. Casanova, *Donne criminali* cit., pp. 9-27]. La possibilità di una tipizzazione dei reati commessi dalle donne è messa in discussione anche da G. Marotta, *La criminalità femminile* cit., pp. 51-52.

<sup>66</sup> Mi sia consentito di rinviare a L. Garlati, *La fine dell'innocenza. L'infanticidio nella disciplina dell'Italia postunitaria*, in «La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate», II (2012), fasc. 1-2, pp. 17- 74 ed Ead., *Honour and Guilt. A Comparative Study on Regulations on Infanticide Between the Nineteenth and Twentieth*

li ha affogati<sup>67</sup>, gettandoli in acqua con una pietra al collo<sup>68</sup>, e chi ha scelto in modo sbrigativo di seppellirli vivi<sup>69</sup>. Chi li ha strangolati con un laccio<sup>70</sup>,

---

*Century*, in *Family Law and Society in Europe from Middle Ages to the Contemporary Era*, Switzerland 2016, pp. 257-281.

<sup>67</sup> Come avviene con Cattarina Bossetti (o Bognetti), di Lodi vecchio, che fu impiccata alla Vetra il 21 novembre 1661 (B.A., SQ + I 7, f. 12). Il nome della donna è riportato come Bosetti Caterina in B.A., ms. G. 126 suss., f. 13, in B.A., ms. G. 127 suss. e in B.A., ms. Becc. B. 228 (che indica nel 22 e non nel 21 la data dell'esecuzione). In B.A., ms. B. 270 suss. si legge un'aggiunta più cruda: nell'invito rivolto ai membri della Congregazione il 19 novembre 1661, perché facciano «la solita carità di visitare ed assistere [...] Catterina Borelli (di nuovo muta, impercettibilmente, ma muta il nominativo *-n.d.r.*)», si ricorda che «la sentenza è che sii appiccata per la gola in modo che muoia».

<sup>68</sup> E' il caso di un tal Giacomina mantovana, decapitata il 18 maggio 1574 (B.A., SQ + I 6, f. 183; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228).

<sup>69</sup> Caterina da Dugnano per questo motivo fu decapitata a Desio il 5 settembre 1573 (B.A., SQ + I 6, f. 182; B.A., ms. G. 126 suss., f. 64; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>70</sup> E' il caso di Francesca de' Martini, originaria di «San Giuliano, presso Melegnano», che subì la decapitazione il 12 marzo 1625 (B.A., SQ + I 6, ff. 254-255; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. G. 126 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.). Stessa modalità di uccisione del proprio figliolo e stessa pena per Domenica de' Lucconi (o Luvoni), il cui cadavere, dopo il taglio della testa eseguito lunedì 28 dicembre 1654, «fu dato a Pavia per anatomia» (B.A., SQ + I 6, ff. 306-307. Cfr. anche B.A., ms. G. 126 suss., f. 112; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. B. 270 suss. dove si precisa che la generica «creatura», come tale indicata nelle altre fonti, era in realtà una bambina e che la donna aveva confessato l'omicidio commesso. La singolarità è che, secondo questo manoscritto, Carlo Clerici, Giudice del Gallo – quindi giudice di primo grado –, dichiarava di aver presentato la propria relazione al Senato, cui, si ricorda, spettava in via esclusiva decretare la pena di morte, il 26 gennaio 1655 e che in quella stessa mattina il supremo tribunale aveva emesso la propria sentenza, da eseguirsi «dopo dimani mattina», quindi il 28 gennaio e non già il 28 dicembre come riportato negli altri registri. La discrepanza di un mese modifica in questo caso anche l'anno di riferimento. Tuttavia la differenza fra le date è riconducibile al fatto che spesso i registri riportano la data in cui il prefetto della Congregazione veniva invitato dal magistrato a prestare assistenza al condannato, o in cui era il prefetto stesso a rivolgersi ai confratelli, e ciò precedeva di qualche giorno il momento effettivo dell'esecuzione. In altri casi invece è annotata la data di pronuncia del Senato e in altri ancora quella dell'effettiva esecuzione. Lo chiarisce frate Benvenuto, affermando che nei Registri «non fu scritto il vero giorno determinato della esecuzione della sentenza, ma in vece fu scritto un qualche giorno antecedente, che vale a dire o il giorno della intimazione, o pure qualch'altro giorno del confortatorio: così dovrà capirsi, giorno più, giorno meno, un giorno in circa» B.A., SQ + I 6, f. 8). In B.A., ms. Becc. B. 228 si afferma invece in modo vago che la figlia di Domenica, dopo essere stata strangolata, era stata gettata «in un luogo d'immondezze». Angela Brasca, vedova di Morimondo, preferì nel 1686 soffocare «un proprio figliuolo appena nato mediante l'avergli messo al collo un bindello», nascondendo successivamente il cadavere nella paglia del proprio letto per celare il delitto (B.A., SQ + I 6, ff. 62-63. Cfr. anche B.A., ms. G. 126 suss., f. 13; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

o li ha gettati in un fosso<sup>71</sup> o in una roggia<sup>72</sup>. In un caso non si conosce la modalità, ma il redattore preferisce annotare che il bambino era stato ucciso senza nemmeno avergli somministrato il battesimo<sup>73</sup>.

La pena preferita è la decapitazione (9 su 13 condanne; per le altre 4 ipotesi si sceglie l'impiccagione), ma sono 10 le esecuzioni effettive. Va detto infatti che si tratta del reato che conosce il maggior numero di grazie: sui sei casi graziati presenti nei registri, la metà sono infatti ipotesi di infanticidio. Non sempre si tratta di magnanimità: a Domenica Ferraria fu infatti risparmiata la morte perché divenuta pazza<sup>74</sup>. Era la Scuola stessa a intercedere presso il Senato<sup>75</sup>, ma a volte la risposta del supremo consesso si faceva attendere così tanto che le poverette, detenute in carcere, facevano in tempo a perdere il senno, come nel caso di Caterina Trolla<sup>76</sup>.

<sup>71</sup> Si liberò così della sua creatura Giovannina Silva, decapitata alla Vetra giovedì 31 marzo 1629 (B.A., SQ + I 6, f. 260; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>72</sup> E' la modalità scelta da Domenica Ferraria, detta la Marmotta (condannata il 6 luglio 1700 con esecuzione prevista per l'8 luglio: B.A., ms. G. 126 suss., f. 87; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 7, f. 86; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.); come pure da Giulia Scotti di Lodi, che gettò nella roggia la nipotina (dove fu poi ritrovata), data alla luce dalla figlia di detta Giulia, tal Angela Maria. La Scotti fu impiccata nella sua città natale il 28 febbraio 1761 (B.A., ms. Becc. B. 228). Come recita B.A., SQ + I 8, f. 496, «in quest'anno 1761 non giustiziosi nella Città di Milano alcuno a morte bensì in altri luoghi dello Stato» e lo stesso può dirsi per il 1719 (SQ + I 7, f. 133: «nell'anno 1719 in questa nostra città di Milano non giustiziosi nessuno a morte»).

<sup>73</sup> Per questo fu decapitata il 18 novembre 1596 Girolama Bandi o de' Bandi (B.A., SQ + I 6, f. 211; B.A., ms. Becc. B. 228. Cfr. B.A., ms. G. 126 suss., f. 11; B.A., ms. G. 127 suss.). In altri casi non è riferito il modo in cui fu perpetrato il delitto, come nel caso di Margarita Bonacina di Montevocchia, decapitata alla Vetra il 4 settembre 1630 (B.A., ms. G. 126 suss., f.12; B.A., SQ + I 6, f. 264; B.A., ms. Becc. B. 228), o di Caterina Trolla, detta la Manina per la mancanza di una mano, condannata alla decapitazione nel 1713 (B.A., SQ + I 7, ff. 119-120; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228) e di Anna Maria Stucca, impiccata a Treviglio il 22 febbraio 1759 in quanto rea confessa di commercio carnale continuato per otto mesi con Clemente Cattaneo, condannato in contumacia, «e del consenso, scienza e partecipazione dell'infanticidio del figlio da detta Stucca dato alla luce commesso dal suddetto Cattaneo verso sera del giorno 22 del mese di marzo del prossimo scorso anno 1758» nella casa in cui entrambi prestavano servizio (B.A., SQ + I 8, f. 172. Cfr. anche B.A., ms. Becc. B. 228).

<sup>74</sup> B.A., SQ + I 7, f. 86.

<sup>75</sup> Angela Brasca doveva essere decapitata il 4 maggio 1686, ma «la suddetta giustizia non è seguita a cagione che il Sig. Prefetto e i Signori della Scuola andarono dal Senato Eccellentissimo pregandolo della grazia della vita alla suddetta Angela Brasca condannata e l'ottennero». Pertanto la Brasca fu ricondotta in carcere (B.A., SQ + I 7, ff. 62-63).

<sup>76</sup> Caterina Trolla era destinata ad essere impiccata l'8 marzo del 1713. L'intervento della Scuola sospese momentaneamente l'esecuzione, ma «stette la detta Trolla reinserrata per lungo



Occorre tuttavia precisare che un certo atteggiamento benevolo nei confronti delle infanticide costituisce una costante nel tempo. Da un lato, infatti, l'atto criminale ricadeva per lo più su bambini illegittimi: lo *status* della vittima finiva quasi per incidere sulla minor rilevanza data al gesto delittuoso. Dall'altro la soppressione dell'infante risultava spesso dettata dall'esigenza di difendere l'onore (inteso come rispettabilità sociale) non tanto (o non soltanto) della donna quanto della famiglia di appartenenza e dei maschi che di quell'onore femminile erano i veri custodi. «Proprio pensando all'infanticidio si è parlato di "cavalleria forense" (o *chevarly* per usare un'espressione cara a Otto Pollack) nei confronti delle donne»<sup>77</sup>, che, violate le regole e i valori sociali su cui era costruita la loro rispettabilità (come concepire un figlio fuori dal matrimonio), riacquistavano paradossalmente dignità attraverso un atto estremo, spinte a ciò proprio dalla riprovazione della comunità<sup>78</sup>.

Nessuna deduzione può essere tratta da queste condanne sul numero effettivo degli infanticidi commessi. Oltre alle precisazioni ribadite più volte nel corso del saggio (incompletezza delle informazioni, analisi delle solo sentenze concluse con la condanna capitale) non si può sottacere che l'infanticidio fosse un atto che raramente saliva agli onori della cronaca giudiziaria: rimaneva spesso occulto, tenuto segreto dalle donne o dalla famiglia stessa, a volte con la complicità delle comari che assistevano al parto. Si può quindi supporre che fosse più diffuso di quanto le fonti attestino, anche a voler tacere della difficoltà di dimostrare che la morte dei neonati fosse dovuta non a cause accidentali o naturali ma all'azione delle madri (la rottura del cranio era spesso giustificata con l'impatto del bambino con il suolo nei casi in cui le donne dichiaravano di aver partorito in piedi, così come i segni di soffocamento erano attribuiti al cordone ombelicale attorcigliato attorno al collo).

Reato tipico delle donne era inoltre la stregoneria, per la quale, lo si anticipava, altra sanzione non vi era se non il rogo<sup>79</sup>. Dodici le donne

---

tempo [sott. in prigione] e intanto divenne scema di cervello; il che avendo rappresentato la nobilissima scuola al Senato Eccellentissimo, questi, dopo prese le debite informazioni, ordinò al Sig. Podestà di rilasciarla per l'ospitale de' Pazzi come seguì il giorno 2 maggio 1715» (B.A., SQ + I 7, ff. 119-120).

<sup>77</sup> C. Casanova, *Una madre pazza d'amore* cit., p. 120

<sup>78</sup> Un accenno si trova in I. Merzagora Betsos, *Demoni del focolare. Mogli e madri che uccidono*, Torino, 2003, p. 87.

<sup>79</sup> Era il diritto divino ad essere chiamato in causa per giustificare il ricorso al fuoco quale strumento punitivo. Giovanni, nel suo Vangelo, aveva riportato le parole di Cristo: "Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano". Le streghe incarnavano perfettamente la categoria di

giustiziate<sup>80</sup>. E, se le storie dell'Inquisizione europea narrano di roghi e di streghe arse vive o, in alcuni casi, quasi sospinti da un sentimento di umana piet , prima soffocate e poi bruciate, i nostri registri in tre soli casi rivelano che la donna fu prima strangolata<sup>81</sup>.

quanti si erano posti al di fuori dalla comunione di Cristo e meritavano quindi che il loro peccato fosse purificato e al tempo stesso incenerito con il fuoco.

<sup>80</sup> Oltre alle gi  ricordate Antonia da Pallanza (testo e nt. 50) e Lucia da Lissone (testo e nt. 51), si tratta di Marta Lomazzi (20 o 22 dicembre 1599), Isabella Arienti detta la Fabene e una non meglio identificata Montina (10 giugno 1603), Caterina Medici (v. *infra*), Doralice (o Dorotea come riferiscono alcune fonti) Volpi (21 giugno 1611), Antonia Santini (25 giugno 1611. Sul punto per  c'  molta confusione: B.A., ms. Becc. B. 228 riporta il nome di Anna Santini giustiziata come strega il 29 novembre 1611; in B.A., ms. G. 127 suss. invece il 29 giugno 1611 i confratelli sono invitati a recare conforto a tale Antonia Santini, ma il 17 febbraio 1612 vi   un altro sollecito per accompagnare a buona morte una certa Anna Santini, entrambe qualificate come streghe); Angela dell'Acqua e Maria Restelli (10 o 20 giugno 1620), Anna Maria Palomea (o Pamolea nella diversa dicitura di alcuni manoscritti) e Margherita Martignona, famosissime streghe, la prima padrona e la seconda sua serva (12 novembre 1641. V. nt. successiva). Per tutte, le fonti sono principalmente B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. SQ + I 6, ff. 217, 222, 235, 246, 289).

<sup>81</sup> I casi sono quelle delle gi  ricordate Anna Maria Palomea (o Pamolea) e Margherita Martignona, condannate il 12 novembre 1641 ad essere «ambidue strangolate e poscia abbruciate». L'altro   quello di Caterina Medici, che prima fu tenagliata, poi strangolata e bruciata. Perch  la sua morte fosse di monito o forse perch  la vicenda aveva attirato tanti curiosi, desiderosi di assistere e partecipare all'esecuzione, le fonti informano che fu costruita una baltresca in modo che ognuno potesse vedere (con l'aggiunta che era la prima volta che si eresse tale palco). La baltresca (o bicocca o altana) era una sorta di castelletto, o meglio una «loggia aperta sul tetto di una casa o sopra un edificio» (F. Cherubini, *Vocabolario milanese-italiano*, tomo I, Milano 1814, p. 23). Sulla vicenda di Caterina cfr. G. Farinelli, E. Paccagnini, *Processo per stregoneria a Caterina de' Medici 1616-1617*, Milano 1989. Caterina era originaria di Broni, un borgo nella provincia di Voghera. Vittima della stupidit  degli uomini e della sua bellezza («carnosa ma di ciera diabolica» ossia affascinante come lo   chi crede nel demonio, alta, pallida e bruna, «con du occhi grandi cos  e delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano», come la descrive Giovanni Battista Selvatico, uno dei tre medici, insieme a Ludovico Settala e Giacomo Antonio Clerici chiamati testimoniare sulla natura di strega di Caterina) fu accusata di aver in un caso ammaliato il capitano don Diego Vacallo (che in realt  si era innamorato di lei), patrizio milanese di origine spagnola, nella cui casa si era recata in servizio dopo essere rimasta orfana e nell'altro di aver provocato la malattia del senatore Luigi Melzi (che accusava violenti dolori di stomaco), nella cui casa era stata accolta come serva dopo due anni trascorsi in isolamento tra le monache. Nella follia religiosa e superstiziosa che connota tutti i processi di stregoneria, Caterina fu torturata con la corda e con il canape (con cui si stringeva il pugno della mano per slogarla), finch , dopo molte resistenze e proclamazioni di innocenza, si risolse a confessare. Anzi, come spesso accadeva a chi subiva la tortura, confess  molti pi  atti di stregoneria di quelli imputatele, tanto pi  inverosimili quanto pi  credibili: si convinse cio  di essere strega. Fin  per invocare il demonio perch  potesse fini agli atroci supplizi cui era sottoposta e cio  le fu ovviamente fatale. Fatta vestire con un sacco di rozza lana con il fondo giallo screziato di fiamme e di diavoli dipinti in nero e in rosso, le fu posto sul capo un foglio bianco, a forma

Ci si imbatte tuttavia in una rilevante postilla con riguardo a tal Paola Polletta, non una strega, ma se possibile anche peggio: un'eretica. Ci si premura di precisare che fu sì bruciata, ma viva (questa puntualizzazione lascia forse sottintendere che negli altri casi si procedesse al rogo dopo soffocazione) non solo per aver rinnegato la fede cristiana, ma per aver rifiutato ogni pentimento nonostante l'intervento della sacra congregazione. «La si lasciò incenerire» – si legge – e poi le ceneri vennero gettate nell'acqua»<sup>82</sup>.

### 3.2. *Le omicide*

Non mancano le donne accusate a vario titolo di omicidio. Sono 21 in tutto, 9 delle quali colpevoli di viricidio (una tuttavia accusata di aver prestato aiuto nell'esecuzione del delitto). Come già accennato, diverse, ma quasi equivalenti numericamente, le modalità di morte cui furono

---

di mitra, in segno di infamia, e le fu appeso un cartello con l'indicazione dei suoi numerosi e nefandi reati. La sua esecuzione fu disposta il 4 marzo 1617 (cfr. anche A. Mauri, *Caterina Medici di Brono. Novella storica del Secolo XVII*, Milano 1841 e il relativo compendio *Storia di Caterina Medici abbruciata viva in Milano come strega famosa*, Novara 1865. In realtà l'autore, come molti, sostiene che Caterina fu bruciata viva, in contraddizione con quanto riferito dai nostri manoscritti in modo concorde). La vicenda aveva già attirato l'attenzione di Pietro Verri (P. Verri, *Storia di Milano*, tomo IV, Milano 1825, pp. 151-157 nota 1) e del Manzoni (sebbene né l'uno né l'altro fecero mai riferimento al Vacallo e al Melzi quali grandi accusatori, forse per scrupolo e per riguardo alle note famiglie e alle istituzioni. Il Manzoni infatti richiama indirettamente l'episodio nel capitolo XXXI de *I Promessi Sposi*, raccontando le vicende del profetico Settala: «con suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tanagliare e bruciare, come strega, una povera infelice sventurata, perché il suo padrone pativa dolori strani allo stomaco, e un altro padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei»). La storia di Caterina, emblematica del fanatismo religioso del Seicento, fu anche oggetto di un romanzo di Leonardo Sciascia: *La strega e il capitano*, Milano 1999. Per quanto riguarda i registri, la sua sentenza è riprodotta in B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. G. 126 suss., ff. 65 e 121; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. SQ + I 6, f. 243.

<sup>82</sup> B.A., ms. Becc. B. 228. Di Paola sappiamo che era di origine vicentina, ma era stata portata a Milano dalla Valtellina per essere processata. «Non vi fu modo né per esortazione de' P.P. Cappuccini, né d'altri religiosi che ritornasse alla cattolica fede» (B.A., SQ + I 6, f. 249, e nel registro di frate Benvenuto traspare un certo disprezzo anche dal modo in cui si narra la sorte delle ceneri, definiti avanzi da gettare nell'acqua. Cfr. anche B.A., ms. G. 126 suss., f. 148). Si chiarisce la necessità di questa puntualizzazione su una vittima bruciata viva consultando Giulio Claro, il quale precisa che gli eretici, come gli omosessuali, erano sì condannati al rogo, ma la prassi diffusa e seguita era che si strozzassero prima di essere gettati tra le fiamme. L'eccezione era rappresentata dall'eretico impenitente, colui che si ostinava a rinnegare la vera fede: era allora possibile lasciarlo ardere vivo sulla pira, perché della sofferenza di un'anima dannata non c'era necessità di avere cura o preoccupazione [«cum enim nulla sit spes salutis, parum est de eius desperatione curandum»: G. Claro, *Opera omnia* (1575) cit., L.V, q. XCIC, n. 7, p. 526].

condannate. Se in un solo caso, già ricordato, la colpevole fu arrotata e poi bruciata<sup>83</sup>, 7 furono invece le donne decapitate, a fronte di 12 impiccagioni e di un sola residua circostanza in cui vi fu commistione e sommatoria delle due modalità<sup>84</sup>. E anche la distribuzione nei secoli segue un andamento quasi costante, anche se va ricordato, come esplicitato nelle pagine precedenti, che solo a partire dalla metà del 1500 sono note le ragioni della condanna per tipo di reato commesso. E così 7 sono le esecuzioni riportate nel 1500, 5 nel 1600 e 9 nel 1700.

Se si scorrono più da vicino le vicende di queste omicide, non mancano situazioni in cui le donne sono complici di uccisioni perpetrate da altri. E' quanto accade a Camilla Sellani, partecipe dell'uccisione commessa da un tal Francesco Famè ai danni di un uomo dal nome e cognome ignoto.

I manoscritti recano un particolare sulla modalità di accertamento della colpevolezza del Famè in linea con quanto praticato al tempo. Catturato, il Famè fu infatti condotto nella chiesa di San Vincenzo dove era stato deposto il corpo della vittima<sup>85</sup>. Lì sopraggiunto il sospettato, le ferite del cadavere avevano cominciato a distillare sangue e tanto era bastato per dimostrare che il responsabile della morte era stato Francesco, il quale subì, quale pena per il reato commesso, l'inasprimento delle tenaglie roventi e lo squartamento<sup>86</sup>. Per comprendere cosa effettivamente accadde in quella chiesa occorre ricordare che era in uso nel rito inquisitorio far sfilare davanti al cadavere uno o più sospettati, ai quali si chiedeva di esercitare con la mano una pressione sul corpo ormai freddo della vittima. L'eventuale fuoriuscita di sangue (la cosiddetta *cruentatio* o *stillicidium sanguinis*) al passaggio o al tocco del sospettato costituiva indizio di colpevolezza e tanto bastava per essere immediatamente incarcerati e poi processati, come nel caso qui trattato<sup>87</sup>.

<sup>83</sup> Si tratta del già trattato caso dell'artigiana Elisabetta di cui alla nt. 46.

<sup>84</sup> V. nt. 44.

<sup>85</sup> Si tratta della chiesa parrocchiale sita un tempo vicino al Castello (dove il corpo ormai esanime della vittima era stato portato dopo che l'omicidio era avvenuto nella casa dell'assassino). Su questa chiesa cfr. S. Latuada, *Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame [...]*, tomo quarto, Milano 1751, n. 177, pp. 454-459.

<sup>86</sup> I manoscritti riportano la data del 10 marzo 1554. Si veda B.A., SQ + I 6, f. 127; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. G. 126 suss; B.A., ms. G. 127 suss.

<sup>87</sup> Ippolito Marsili, giurista bolognese, affermava di essere stato testimone di un simile evento, cui però non aveva prestato fede, salvo ricredersi quando l'imputato, incastrato proprio dal sangue sgorgato dalle ferite del cadavere al suo passaggio, aveva ammesso spontaneamente la propria responsabilità (I. Marsili, *Practica causarum criminalium*, Lugduni 1538, § *Diligenter*, n. 181). In generale, sulla posizione della criminalistica su questo profilo L. Garlati, *Inseguendo la verità* cit., pp. 90-92 e relative note.

Tornando alla criminalità femminile, anche la lavandaia Eufemia aveva prestato il proprio aiuto in ben due omicidi: entrambi gli uccisi appartenevano all'ambiente religioso (un frate e un chierico) e il primo era stato pure smembrato prima di essere sepolto. La donna aveva subito le tenaglie roventi lungo il tragitto che la conduceva al luogo del supplizio, identificato in questo caso con Porta Ticinese, le era stata tagliata la mano destra e infine era stata impiccata<sup>88</sup>.

Giovanna Castiglioni e la figlia Caterina Calvi furono invece le mandanti, insieme ai figliastri di Giovanna, Ieronimo e Claudio Medici, di un omicidio. Furono tutti impiccati, ma a Giovanna venne riservata l'esacerbazione delle tenaglie roventi<sup>89</sup>.

Considerazioni non diverse riguardano Caterina Ortelli, vedova Muzzarelli, di Modena, che aveva dato mandato a Francesco Vaccari di uccidere un tal Angelo Righini. La locandina di annuncio dell'esecuzione non consente di ricavare altre informazioni, se non il giorno dell'evento: sabato 16 luglio 1757 per Caterina era stata disposta la decapitazione, per Francesco l'ordine era che lo stesso fosse «tenagliato, mazzolato e poi scannato per avere barbaramente eseguito l'omicidio suddetto»<sup>90</sup>.

Non era raro che fossero autrici di reati efferati queste donne, come avviene con Caterina e Costanza Borasidei (o Borrasadei secondo le diverse trascrizioni), ree di avere ammazzato con ventidue coltellate una bambina di nove anni<sup>91</sup>, la cui unica colpa era quella di recarsi presso la loro abitazione per apprendere rudimentali nozioni di studio o di mestiere<sup>92</sup>. Madre e figlia furono decapitate alla Vetra nel 1597<sup>93</sup>.

<sup>88</sup> Si fa riferimento nelle fonti ad una condanna del 21 agosto 1581. Si veda B.A., SQ + I 6, f. 191; B.A., ms. Becc. B. 228. In realtà i due manoscritti presentano una qualche ambiguità. Mentre il primo si limita ad indicare due omicidi, identificati appunto con l'uccisione del frate e del chierico, il secondo invece usa una formula vaga. Vi troviamo infatti scritto che Eufemia fu impiccata «per aver commesso due omicidii e anche per aver aggiutato ad uccidere un frate [...] come pure aggiutò ad uccidere un altro chierico».

<sup>89</sup> Si veda B.A., SQ + I 6, f. 206; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. G. 126 suss. f. 39; B.A., ms. G. 127 suss. La sentenza risalirebbe al 12 luglio 1593. La vicenda vede coinvolto nelle veste di esecutore anche un tal Giovanni Pietro originario della Valtellina, il quale subì una pena atroce. Il 18 luglio di quello stesso anno fu trascinato a coda di cavallo alla Vetra, qui fu impiccato e poi squartato.

<sup>90</sup> B.A., SQ + I 8, ff. 466-467.

<sup>91</sup> Il numero ventidue è sottolineato in B.A., SQ + I 6, f. 212, come a voler far rilevare la gravità del *modus operandi* delle due donne, che avevano inferito e martoriato il povero corpicino.

<sup>92</sup> « [...] andava a maestra a casa loro», come recitano le fonti.

<sup>93</sup> B.A., SQ + I 6, f. 212; B.A., ms. G. 126 suss; B.A., ms. G. 127 suss.

Lo stesso può dirsi per Francesca Tradate, nativa di Milano, dove risiedeva, decapitata alla Porta Orientale quale rea confessa di tentato omicidio nei confronti della sorella minore Paola di 21 anni, in combutta con Giuseppe Antonio Guazzotto (originario di Casale Monferrato e a sua volta impiccato)<sup>94</sup>. I due avevano confessato di aver ordito «congiura in voce ed in scritto»<sup>95</sup> ai danni della suddetta Paola<sup>96</sup>.

Quest'ultima avrebbe dovuto essere avvelenata da Francesca<sup>97</sup>, ma forse l'impossibilità o la difficoltà di portare a termine il disegno criminale aveva indotto l'uomo ad agire in prima persona. Così, grazie alle informazioni e alla complicità di Francesca, il Guazzotto aveva assalito la donna con un colpo di pistola e ripetute coltellate la sera di venerdì 9 novembre 1759 al fine di impossessarsi dei suoi beni e poter sposare l'amata (forse un matrimonio osteggiato dai parenti della donna?). Non soddisfatta, Francesca aveva tramato anche per liberarsi della madre, istigata in questo sempre dal Guazzotto, colpevole anche di aver commesso furto di denaro ai danni della suddetta Paola e di aver portato abusivamente e contro la legge le armi (pistola e coltello) necessarie per condurre a compimento il delitto.

Si tratta di un giudizio celere, visto che la sentenza fu pronunciata il 17 novembre e l'esecuzione avvenne per entrambi il 19 (quindi una decina di giorni in tutto tra delitto e punizione) lungo la strada che conduceva al luogo del commesso delitto (avvenuto nei pressi della Chiesa di San Pietro Celestino, che un tempo dava il nome all'intera contrada, una porzione quindi della cerchia dei Navigli)<sup>98</sup>.

Nelle annotazioni alla sentenza si legge che Paola era cantante e nel suo girovagare per teatri era giunta, insieme alla sorella Francesca che l'accompagnava, a Casale Monferrato. Qui avevano conosciuto il Guazzotto, cameriere di un nobile di quella città. Paola, fidandosi di quell'uomo

<sup>94</sup> B.A., SQ + I 8, ff. 180-192; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.

<sup>95</sup> B.A., SQ + I 8, f. 180.

<sup>96</sup> Sul punto le disposizioni delle Costituzioni si attagliavano perfettamente al caso di specie, dal momento che esse prevedevano che «Homicida capite puniatur, ita quod moriatur. Et tamquam homicida puniatur quicumque etiam non sequente morte, tantummodo vulneraverit, aut insultum cum telo evaginato fecerit, animo tamen deliberato occidendi, etiam si non laedat, vel occidat. Pari modo intelligatur quicumque huiusmodi pensato maleficio auxilium dederit consiliumve quamvis etiam is manus ad opus non extendat» (*Constitutiones mediolanensis domini* 1764 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, p. 254).

<sup>97</sup> B.A., ms. B. 270 suss.

<sup>98</sup> La chiesa fu eretta nel 1735 (P. Verri, *Storia di Milano* cit., p. 220). E' la chiesa copta che oggi si affaccia in via Senato.

conosciuto da poco, gli aveva affidato un cofanetto contenente dei gioielli di valore e denaro, perché lo portasse al sicuro a Milano, alla volta della quale l'uomo si era diretto. Francesca aveva inviato un biglietto con il quale ordiva l'uccisione della sorella, con una freddezza, lucidità e spietatezza senza pari<sup>99</sup>.

Il piano messo a punto dai due amanti non si realizzò però nel modo in cui avevano sperato. Giunto a tarda sera a casa delle sorelle, il Guazzotto aveva invitato Paola ad uscire con lui per recarsi a una bottiglieria nei pressi di Porta Orientale. La resistenza della ragazza, vista anche l'ora, era stata vinta dai due complici e il Guazzotto, lungo il tragitto, aveva abilmente mascherato le sue intenzioni, mostrandosi premuroso e attento finché l'improvviso cambio di strada, in direzione opposta a quella per raggiungere l'osteria, aveva insospettito Paola, che aveva cominciato a ribellarsi.

Era stato a quel punto che, di fronte alla resistenza della donna e al rischio di non portare a termine il disegno criminale, il Guazzotto aveva deciso di passare alle vie di fatto. Prima aveva minacciato la fanciulla con la pistola, poi le aveva sparato, ma, maldestro qual era, aveva mancato il bersaglio, ferendo Paola a una gota anziché alla testa, verso cui aveva mirato, e perdendo pure le pallottole necessarie per ulteriori colpi. Nemmeno il ricorso al coltello aveva sortito in un primo momento l'esito voluto: anziché sferrare un colpo a Paola la lama si era conficcata in una colonnina di sasso. La violenza era stata tale che il coltello si era spuntato e la lama spezzata. In preda a una furia, alimentata anche dai continui errori, il Guazzotto aveva continuato a menare fendenti alla cieca con il coltello mozzo, ma Paola era riuscita a difendersi e a sottrarsi ai colpi, tanto da indurre l'uomo, timoroso che gli urli della ragazza potessero attrarre gente, a gettarla già dal ponte in cui si trovavano.

---

<sup>99</sup> «Cara Gioia – scriveva Francesca all'amato – subito che avrete letto questo mio, venite subito di volo alla porta, e subito che siete arrivato datemi segno con lo sbattere le mani una volta e io ve la condurrò [sott. Paola] a basso secretamente da voi, e voi con molto giubilo la riceverete, e la condurrete dove abbiamo discorso, e vi guarderete ben bene d'intorno, che non vi siano né case, né chiese, e fatele la vostra volontà senza compassione, e stopateli la bocca, che non vosa e non abbandonatela se non avete finito affatto l'opera, perché il diavolo potrebbe avere lunghe le corna far mostra di essere finita, e non esserlo, che andrebbe male per tutti due assai, e quando sarà per terra dattene di più ancora di quello, che basterà, e guardate a non sporcarvi, che una gotta sarebbe bastante di scoprire il fatto, e lasciateli qualche cosa del vostro, e il coltello donatelo a lei, e la pistola guarnatela ben nascosta, che non ve la possino trovare, perché sono proibite, e vi è pena la galera. Addio mio cuore. Non mi scrivete sin che non vi scrivo io, e come vi scriverete bene prudente, perché in questi giorni che verrà, poco mi potrò fidare anche di mio padre, e di mia madre. Addio, e ditele che volete condurla a cena con voi, e che volete stare allegramente, se li date con la pistola o in bocca o in un orecchio che va franca. Addio, fate un felice viaggio, come spero. Bruggiate subito questa mia» (B.A., SQ + I 8, ff. 181-183).

L'estensore scrive che un terzo miracolo avvenne a favore di Paola: quest'ultima, afferrata una sbarra, era riuscita a non precipitare nell'acqua del Naviglio sottostante. Non dandosi per vinto, con il coltello il Guazzotto aveva colpito le mani di Paola per indurla a lasciare l'appiglio, ma il sopraggiungere di diverse persone aveva messo in fuga l'assalitore e in salvo la fanciulla, sul cui corpo furono rinvenute ben 18 ferite.

Ricondotta a casa, era guarita in 4 giorni, mentre il Guazzotto, diretto verso Casale Monferrato, fu catturato quella stessa notte dalle guardie e il giorno dopo anche Francesca fu condotta in prigione. Una perizia calligrafica dimostrò che l'autrice delle missive scoperte era proprio Francesca e l'evidenza delle prove (la pistola e il coltello rinvenuto addosso al Guazzotto e la produzione delle lettere) indusse i due a riconoscere spontaneamente la loro colpevolezza.

Oltre alla ricostruzione della vicenda, appaiono significative altre note. Si legge in uno dei manoscritti che il giorno 17, a sentenza pronunciata, i genitori di Francesca, Pietro e Costanza, si erano recati al Senato per implorare clemenza per la propria figlia, ma in cambio avevano ricevuto solo rimproveri per la «negligenza in educando la prole»: era stata loro attribuita la responsabilità di non aver insegnato i valori, i precetti etici e cristiani di una buona condotta. Tuttavia, annota l'estensore, «la condanna di Francesca fu tra le capitali la più mite, ed il Guazzotto medesimo ebbe poi a confessare nel Confortatorio che s'attendeva d'altro rigore»<sup>100</sup>.

A nessuno dei due fu comunicata la sorte dell'altro: separati e ignari della reciproca fine. Ciò che sappiamo di Francesca è che all'annuncio della sentenza «fu assalita da molti gravi stringimenti di petto e non potè mai trattenere alcun cibo, ebbe sopra tutto una gelosissima attenzione di non essere giammai veduta in faccia», al contrario del Guazzotto che mangiò e parlò fino alla fine, mostrando un coraggio sfociante nella spavalderia (o nella rassegnazione) superiore a quella della ragazza<sup>101</sup>.

L'annotazione di questo manoscritto stride con quanto si ritrova altrove<sup>102</sup>, dove al contrario si precisa che Francesca, in un moto di femminile civetteria o di incosciente superficialità, aveva chiesto di essere condotta al patibolo con il suo vestito probabilmente più grazioso, un abito a fondo bianco con fiori color celeste, lo stesso con cui si pavoneggiava, fiera dei suoi 23 anni e della sua avvenenza, per tutta Milano, come registra con accidia l'ignoto estensore. Ultimo desiderio di una condannata a morte non

<sup>100</sup> B.A., SQ + I 8, f. 190.

<sup>101</sup> B.A., SQ + I 8, f. 190.

<sup>102</sup> B.A., ms. B. 270 suss.



esaudito, anzi pretesto per punire ulteriormente quel moto di vanità. E così la sciagurata fu condotta vestita di spagnoletta nera, lunga fino ai piedi, con un grande copricapo anch'esso nero destinato a coprirle l'intero volto, con guanti bianchi e un fazzoletto bianco al collo. Fu trascinata al patibolo su una sedia, a causa della sua eccessiva debolezza, o se si vuole dell'«impotenza per la grande estenuità d'andare a piedi», sorretta da due prigionieri con visiera. E pur essendo previsto nella sentenza che la sua esecuzione avvenisse per seconda, dopo quella del Guazzotto, fu invece invertito l'ordine, forse per porre fine a tanto strazio<sup>103</sup>.

Non viene risparmiata neppure la descrizione dell'esecuzione: «al patibolo le si levò dal collo il fazzoletto e siccome fu decapitata alla testa involta così né meno in quel frangente le si vide la faccia», affermazione avvalorata dallo stesso carnefice che dichiarò di non aver mai avuto modo di osservarla. Né la si poté vedere dopo la morte, perché i confortatori con accurata attenzione la nascosero alla vista dei presenti e provvidero a darle immediata sepoltura con gli abiti che indossava, rispettando anche in questo le sue ultime volontà<sup>104</sup>.

Una rappresentazione di riservatezza e quasi di compunto timore in stridente contrasto con l'immagine di frivolezza trasmessaci, anche perché si sottolinea come la stessa si fosse cristianamente rassegnata al “divino volere” tanto da affrontare la morte con una tale dignità da lasciare tutti gli astanti (ecco la folla sbiadita comparsa, ma le cui reazioni trasmettono più di quanto sappiano fare le fredde parole riportate) con la morale certezza che ella avesse salvato l'anima sua<sup>105</sup>.

Sebbene non riguardi l'ambiente milanese, si trova nella raccolta di frate Benvenuto la sentenza pronunciata dal Senato di Torino contro Maria Giovanna Sbara, moglie di Saverio Bozzotti, abitante in Val Vigezzo, di anni 24, condannata all'impiccagione nel 1754 in quanto «rea di consenso, assistenza e partecipazione all'enorme omicidio dal detto lei marito commessa [...] nella casa e nella persona di Maria Cristina Cavalli Lucca, mediante sei coltellate inaspettatamente dategli nella gola il 26 agosto 1750 nell'atto che detta Cavalli scriveva a un tavolino, con successivo furto di

<sup>103</sup> Padre Benvenuto si premura di precisare, a giustificazione della scelta di inversione dell'ordine, che non si poteva considerare vincolante quanto indicato nella stampa del biglietto informativo, avendo la sua lunga esperienza (vantata con malcelato orgoglio) dimostrato che a volte chi era indicato per primo era stato giustiziato per ultimo (B.A., SQ + I 8, f. 192).

<sup>104</sup> B.A., SQ + I 8, f. 192.

<sup>105</sup> B.A., ms. B. 270 suss.

varie gioie»<sup>106</sup>. Una coppia diabolica, quindi, in cui però l'allieva aveva superato il maestro, dal momento che Giovanna venne anche accusata di aver ucciso con premeditazione, e questa volta da sola, Caterina Aganzi il 27 novembre 1752. La modalità è la stessa: cinque coltellate alla gola, così come il movente economico, ossia una controversia per pochi spiccioli.

Una dose di scaltra malizia si rinviene invece in Lucia Legnana di Saronno, la quale legò «le mani e i piedi di un giovane con finzione di burla»<sup>107</sup> e poi «lo ammazzò da vero»<sup>108</sup>. Fu un modo per immobilizzare il ragazzo, facendogli credere si trattasse di uno scherzo, per poi portare a termine più facilmente l'azione delittuosa. La donna fu per questo decapitata alla Vetra il 22 novembre 1627<sup>109</sup>. Stessa volontarietà e deliberato proposito si ritrova in Isabella Motta, la quale uccise Anna Nerviana. Non è dato sapere altro, né motivazioni, né eventuali relazioni intercorrenti tra le due che avessero potuto causare un gesto così estremo che condusse Isabella alla decapitazione alla Vetra nell'agosto del 1677<sup>110</sup>.

Ma destano particolare interesse i casi di viricidio, dove le fonti tendono a mettere in evidenza la particolare brutalità dell'atto. Tra le altre, si macchiano di tale reato Maria Toninetta, detta la Zavattina, decapitata nel 1657<sup>111</sup>; Laura Bussa e Caterina Faina, che uccidono Giovanni e Margarita Spada, rispettivamente marito e suocera della suddetta Laura (Caterina era stata complice dell'omicidio) mediante somministrazione di veleno. Entrambe le donne furono condannate all'impiccagione il 20 febbraio 1664 e l'esecuzione avvenne nei pressi del luogo in cui il delitto era stato perpetrato<sup>112</sup>.

Annunciata Volpina, milanese, aveva invece spinto l'amante, con insistenza sfiibrante, perché procurasse la morte del marito Siro Fenino. Era stata la mente diabolica, l'istigatrice, la complice con «insinuazioni, consigli, ed aiuti cooperativi dati e prestati»<sup>113</sup> di un delitto efferato, messo in atto

<sup>106</sup> B.A., SQ + I 8, f. 11.

<sup>107</sup> B.A., ms. Becc. B. 228.

<sup>108</sup> B.A., SQ + I 6, f. 258.

<sup>109</sup> B.A., ms. G. 126 suss., f. 112; B.A., ms. G. 127 suss.

<sup>110</sup> B.A., SQ + I 7, ff. 46-47 (dove i confratelli vengono pregati di trovarsi alle ore 13 del giorno dell'esecuzione per accompagnare la donna al patibolo); B.A., ms. G. 126 suss.; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.

<sup>111</sup> B.A., SQ + I 6, f. 311; B.A., ms. G. 126 suss., f. 191; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228.

<sup>112</sup> B.A., SQ + I 7, ff. 14-15; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.

<sup>113</sup> B.A., SQ + I 7, f. 342.

proditoriamente dall'amante che aveva sorpreso nel sonno l'uomo e lo aveva «miseramente trucidato con replicate ferite» il 25 giugno del 1750<sup>114</sup>.

La collaborazione di Annunciata era stata poi determinante nella sparizione del cadavere: il Fenino infatti era stato avvolto in un sacco e poi seppellito nel giardino di casa (l'uomo era ortolano e disponeva quindi di un appezzamento di terra considerevole, che coltivava personalmente). Non paga, la Volpina aveva ammonito la domestica perché non disturbasse il momento dell'occultamento e mentito ai magistrati, sostenendo che il marito fosse fuggito. In ragione di tante condotte, messe in atto con freddezza e premeditazione, Annunciata fu condannata il 25 agosto del 1750 (tre mesi esatti dopo l'avvenuto delitto) e impiccata il 29 dello stesso mese, previa esacerbazione di due colpi di tenaglia rovente da infliggere sopra la spalla mentre sopra un carro veniva condotta al luogo del patibolo<sup>115</sup>.

Aveva agito direttamente invece Maria Caterina Servidati, accusata di insulti, reiterate percosse e infine dell'uccisione del marito Carl'Antonio Villa, commessa l'11 giugno 1754 mediante replicati colpi di falce. La donna aveva infierito sull'uomo anche mentre costui era a terra, ferendolo alla testa e alla mano sinistra «nonostante che quello le avesse addimandato perdono, se gli aveva fatto qualche cosa»<sup>116</sup>.

Il caso è particolarmente interessante perché possediamo la difesa della stessa, sostenuta da Cesare Lampugnano, il quale agiva in veste di protettore dei carcerati, una sorta di difensore d'ufficio. Se ne comprendono le ragioni scorrendo le pagine del documento, da cui traspaiono le misere condizioni di vita della donna, semplice contadina, in evidenti difficoltà economiche e quindi probabilmente impossibilitata a ricorrere ad un professionista retribuito.

Sebbene il tentativo del Lampugnano di salvare la propria assistita dalla morte si rivelerà vano, la memoria è però utile per ricostruire la vicenda, anche in punto di diritto. Apprendiamo così che l'unica, ma fondamentale, prova della colpevolezza della donna consisteva nella sua stessa confessione, dal momento che non vi erano stati testimoni presenti al delitto. Caterina infatti aveva attirato il marito in una zona assai remota nel territorio di Zovate, nel circondario di Lodi, per non essere vista.

Difficile, come cerca di fare l'avvocato, sostenere che non vi fosse premeditazione, ma che al contrario l'esito fatale fosse stato mera conseguenza di una rissa avvenuta tra i coniugi, per i quali i litigi, sempre di ordine

<sup>114</sup> *Ibid.* Si veda anche B.A., ms. Becc. B. 228.

<sup>115</sup> B.A., SQ + I 7, f. 342; B.A., ms. Becc. B. 228.

<sup>116</sup> B.A., SQ + I 8, f. 31.

economico, non dovevano essere inusuali. Caterina aveva infatti lasciato il marito una prima volta e si era rifugiata presso la madre portandosi via la poca dote rimasta dopo che al marito erano stati confiscati nel 1753 i beni per debiti non pagati all'affittuario, inadempimento che gli era costato lo sfratto. Il coniuge aveva quindi trovato un altro padrone presso il quale prestare servizio, ma Caterina si era rifiutata di seguirlo e, presi i suoi averi, era tornata nella casa natale, salvo cedere alla richiesta del marito di riprendere la convivenza.

Quella sottrazione di beni viene rappresentata come tentativo di salvaguardare la dote più che come abbandono del marito in un momento di difficoltà, senza offrirgli quell'assistenza morale e materiale cui la comunione di vita avrebbe dovuto dar luogo.

A Caterina erano inoltre contestati due episodi di violenza nei confronti del marito. Lo aveva percosso quindici giorni prima dell'omicidio (un episodio che il difensore cerca di derubricare, asserendo che non vi era stato uso di armi ma delle sole affilate unghie della donna). Il marito era stato picchiato perché sorpreso a cucinare di nascosto dalla donna un pugno di riso. Caterina aveva gettato a terra il riso e colpito il marito tanto che quest'ultimo aveva dovuto far ricorso alle cure mediche per la rottura del labbro, come attestato da un referto ospedaliero.

L'avvocato Lampugnano descrive l'azione come poco civile, dettata però non da odio ma da affettuosa premura, dal momento che la donna si era recata appositamente in campagna per raccogliere della malva con cui preparare un decotto all'uomo, debole a causa di una recente malattia. La vista del cibo, a suo dire non adatto alle condizioni di salute del marito, l'aveva mandata in collera «ma collera d'amore, qual è quella di un padre che per correggerlo batte il suo figlio»<sup>117</sup>.

Un secondo alterco era intercorso quattro giorni prima dell'omicidio: un litigio che, se non dimostrativo di un odio capitale tra i due, era tuttavia segno più che evidente di una relazione tormentata, come conferma la confessione della donna, la quale ammette che in più di un'occasione i due si erano augurati e promessi la reciproca morte.

Ma veniamo alla notte del 10 giugno, quella precedente l'omicidio. Mentre i due sono a letto gli animi si scaldano per una disputa circa l'opportunità di attribuire o meno ad altri la coltivazione di una gran parte di terra destinata alla produzione di grano. Caterina, favorevole alla concessione, alza la voce e riceve tre pugni in faccia dal marito, indispettito dall'insolenza della donna. Era stato allora che era sorto nella donna la

---

<sup>117</sup> Ivi, f. 33.

decisione di ucciderlo: così il giorno successivo lo aveva condotto lontano da occhi indiscreti per mettere a punto il suo malvagio proposito (secondo la tesi dell'accusa).

Per Lampugnano l'aggravante rilevata dai magistrati di aver continuato a colpire l'uomo nonostante questi a terra avesse implorato perdono era riconducibile ancora una volta ai trascorsi tra i due. Vi erano state infatti altre occasioni in cui la donna era riuscita a sopraffare il marito (come da testimonianze raccolte) e anche allora il marito aveva chiesto di cessare le percosse e lasciarlo libero, ma appena ciò era avvenuto aveva cercato di vendicarsi della donna rincorrendola con un bastone. «L'esperienza aveva insegnato alla mia difesa che il marito allora che restava inferiore chiamava perdono, ma tosto lasciato in libertà per quanto era in sé non tralasciava di tentar l'offesa di lei»<sup>118</sup>. Istruita dagli episodi passati, quell'11 giugno Caterina non aveva ceduto alle preghiere e aveva continuato a colpire con la falce fino alla morte. «Fu il timore dalla propria vita»<sup>119</sup> a indurre la donna a tali estreme conseguenze, nella convinzione che se non avesse portato a compimento l'uccisione avrebbe pagato a caro prezzo il suo atto.

Le parole dell'avvocato non fecero breccia nel cuore dei senatori, i quali, con sentenza del 12 aprile 1755, condannarono Caterina ad essere impiccata in piazza del Duomo e ordinarono che il suo cadavere rimanesse appeso al patibolo tutto il giorno. L'esecuzione avvenne due giorni dopo, di sabato. Si appunta nel registro che la donna, di soli 22 anni, era incinta di due mesi al momento del reato, ma fortunatamente si era sgravata di un maschio in tempo utile per eseguire la condanna.

La lettura dell'annotazione merita di essere riportata integralmente, perché esprime meglio di ogni commento o sovrastruttura interpretativa la cultura (non solo giuridica) del tempo: «La detta Maria Cattarina Servidati di anni 22 fu arrestata nel giorno stesso del suddetto da lei commesso viricidio, e sendo allora incinta di mesi due, sgravossi a tempo debito in prigione d'un maschio, il quale addirittura portossi all'Ospital Maggiore. Indi la detta Servidati dava latte in prigione ad una creaturina del guardiano delle prigioni stessa; il quale latte le mancò di repente per lo spavento, allorchè nel mercoledì giorno 9 del detto aprile fu posta sola alle strette. Ebbe perciò a soffrire molti deliqui e replicate convulsioni nei dì seguenti del di lei confortatorio; dimodochè nel tempo di avvicinarsi al patibolo, da

<sup>118</sup> Ivi, f. 35.

<sup>119</sup> Ivi, f. 36. Si vedano anche B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss; B.A., ms. G. 126 suss., f. 179 (da cui apprendiamo che la donna era di San Giuliano); B.A., ms. G. 127 suss.

due prigionieri con visiera in volto fu colà portata una sedia per trasferirvela. Non se ne volle però servire»<sup>120</sup>. Inutile aggiungere quanto si fosse lontani dal riconoscimento di diritti fondamentali e di garanzie, tralasciando il destino del neonato, nato orfano, con le stimmate di una madre responsabile della morte del padre, allevato in un brefotrofito e destinato a una vita di stenti<sup>121</sup>.

La forca fu riservata anche a Marta Martinella, di Lezzeno, sul lago di Como, previo un colpo di tenaglia rovente, a seguito di condanna pronunciata in contumacia della stessa, rea di aver ucciso proditoriamente e con animo deliberato il marito, Giacomo Poscà, con replicati colpi inferti sulla testa con una grossa mazza di legno<sup>122</sup>. Nella postilla a margine della descrizione della sentenza si legge che «la detta Martinella stentò a rassegnarsi, ma finalmente andò alla morte contrita» e fu accompagnata al patibolo dai soliti confratelli della buona morte<sup>123</sup>.

Morte ben più atroce fu riservata a Francesca Nolfi, condannata, previa confisca dei beni, ad essere impiccata il primo settembre del 1767, dopo aver subito i morsi di una tenaglia rovente, per il «barbaro pensato ed eseguito ammazzamento» del proprio consorte Giuseppe Bianchi, avvenuto la notte tra il 14 e il 15 marzo mediante due colpi di scure, «uno di contusione sul sopracciglio e l'altro di taglio sott'il mento», mentre il marito dormiva: una situazione favorevole, visti l'abbassamento delle difese e l'impossibilità di una reazione, a volte impari per le diverse forze in gioco<sup>124</sup>.

Come si nota, le armi utilizzate sono di uso quotidiano (mai armi da fuoco, ma coltelli, falce, bastoni, scure) e a smentire una certa *vulgata* che

<sup>120</sup> B.A., SQ + I 8, f. 28.

<sup>121</sup> Cfr. L. Garlati, *Delinquenti nati. Minori ed illegittimi criminali nell'Italia di fine Ottocento*, in «La Corte d'Assise. Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate», III (2012), pp. 403-428.

<sup>122</sup> B.A., ms. SQ + I 8, f. 171; ms. Becc. B. 228. Si veda nt. 48.

<sup>123</sup> B.A., ms. SQ + I 8, f. 172.

<sup>124</sup> B.A., ms. SQ + I 9, f. 22. «Francesca io son, ch'el duro e forte passo, qual fa tremar i gagliardi, son giunta, io dico al passo della morte. Io fui già punta da gl'acuti dardi d'amor ferita e da un folle desio guidata, or son pentita: ancor che tardi». E' un frammento del *Lamento della suddetta condannata* riprodotta nel volume. E' da quei versi che ricaviamo qualche informazione maggiore sul caso. Giovane, bella, di famiglia agiata, si era inopinatamente innamorata di un uomo che non era il marito, sposato per volontà dei genitori in giovane età. «Imparate da me donne e donzelle, né siate così facili a cadere di cupido a l'aurate empie quarelle. Non vi lasciate prego persuadere a serenate, musiche né suoni, ch'attendere al marito è sol dovere». Esempio, monito, invito, rimpianto, fine: questo il senso della ballata, che incita al dovere di essere una buona moglie anche di un marito non gradito e abbandonare passione e amore, forze irresistibili che obnubilano la mente e possono condurre alla perdizione (ivi, ff. 22-23).

individua nel veleno lo strumento di morte preferito dalle donne<sup>125</sup> (in ragione della debolezza fisica nonché della loro indole subdola, la stessa in fondo di quegli intrugli malefici, all'apparenza innocui, inodori e insapori ma nella realtà letali<sup>126</sup>) solo una delle nostre omicide vi fa ricorso.

Se non sono le dirette esecutrici, le mogli commissionano il reato. E' quanto si riscontra nel caso di Maddalena Giussana, la quale si accordò con l'amante, Bartolomeo Albrizio detto il Pertegone (forse per alludere all'alta statura) e con Carlo Andrea Chiesa, detto lo Zoppo, di Vigonzone per l'uccisione del marito Cristoforo Faino. Con il Chiesa la donna aveva pattuito, e poi effettivamente versato, una somma di denaro in cambio della prestazione delittuosa. L'omicidio era avvenuto il 4 aprile del 1709 lungo la strada che conduceva ad un'osteria di Montebuono, località in cui Maddalena abitava con il marito<sup>127</sup>. Maddalena e i due esecutori materiali furono tutti condannati all'impiccagione da eseguirsi in piazza del Duomo il 15 settembre del 1710, ma in aggiunta le teste di Bartolomeo e Carlo Andrea furono recise e lasciate appese, racchiuse in una gabbia di ferro, lungo la via in cui il reato era stato compiuto, a monito per i viandanti<sup>128</sup>.

Medesima sorte fu condivisa da Caterina Lissi, per aver ucciso il marito,

<sup>125</sup> A. Pastore, *Veleno. Credenze, crimini, sapere nell'Italia moderna*, Bologna 2010; M.G. Muzzarelli, *Nelle mani delle donne. Nutrire, guarire, avvelenare dal medioevo a oggi*, Roma-Bari 2013.

<sup>126</sup> «E' certo che le donne, fisicamente più deboli degli uomini, uccidono in modo più astuto, più originale e anche subdolo e utilizzano le cosiddette tecniche "distanti", quelle che non prevedono il contatto aggressivo e violento con il corpo della vittima. Da sempre, l'arma preferita della donna è stata il veleno (arsenico, poi cianuro) aggiunto alla minestra o al caffè. Inoltre le donne uccidono utilizzando poca forza fisica e, perciò, non sono capaci di affrontare direttamente la vittima in uno scontro alla pari e non riescono, per natura, a colpire ripetutamente il corpo della vittima fino a cagionarne la morte» (S. Costanzo, *Omicidi passionali al femminile*, in *Donne e reato*, Santarcangelo di Romagna 2015, p. 265). Le modalità qui descritte in parte smentiscono l'affermazione o rappresentano un'eccezione alla narrazione tradizionale: sono donne che inferiscono, che mettono a punto un piano, che non si fermano di fronte a nulla e che anche quando agiscono in coppia sanno assumere un ruolo da protagoniste (P. De Pasquali, *Coppie assassine*, in *Donne e reato* cit., pp. 279-287).

<sup>127</sup> Bartolomeo era originario di Melegnano, il Chiesa di Vigonzone e la Giussana abitava a Montebuono. Erano terre incluse nella pieve di San Giuliano (Melegnano ne divenne indipendente dal punto di vista religioso nel 1442 costituendo pieve a sé), nel territorio milanese, anche se poi Vigonzone nel 1786 fu incluso nella provincia di Pavia per essere poi soppresso come comune autonomo ed essere unito con Torrevicchia Pia, di cui costituisce ancora una frazione.

<sup>128</sup> B.A., SQ + I 7, ff. 112-113; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss; B.A., ms. G. 126 suss., f. 97; B.A., ms. G. 127 suss. La vicenda è in sintesi narrata anche da M.G. di Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza* cit., p. 532.

Antonio Gasparini, con animo deliberato la notte del 7 ottobre 1779, unitamente all'amante Domenico Guarinoni: lei armata di scure, lui di spada e coltello. Caterina era stata l'istigatrice del delitto oltre all'esecutrice materiale. Gasparini era deceduto in seguito alla ferite riportate: una «da punta e taglio nel collo» giudicata mortale dai periti, altre tre ritenute sanabili, due invece inferte con un corpo contundente «lacerante sopra il capo giudicate mortali, e la causa precisa della morte». Si era proceduto inoltre alla confisca dei beni della donna, che aveva anche partecipato, insieme allo stesso Guarinoni, all'occultamento del cadavere, gettato in una roggia nel tentativo di disperdere ogni prova<sup>129</sup>.

La donna fu condannata il 28 febbraio e l'impiccagione avvenne il 2 marzo del 1782, tre anni dopo quindi la consumazione del delitto: il dato, confrontato con altri casi in cui la condanna avveniva nel giro di breve tempo, lascia presumere una difficoltà di indagine e di accertamento di colpevolezza, mancando forse una confessione e dovendo pertanto procedersi all'acquisizione di prove inconfutabili, ossia le cd. prove piene, di stampo prettamente inquisitorio.

L'anonimo estensore annota che la donna, appresa la notizia della sentenza, «alquanto turbossì e diede in un diretto pianto, indi ripresa lena e confortata dalla santa rassegnazione prese il crocifisso, il baciò e si dispose ad approfittare delle sante massime» che dai confratelli le venivano suggerite. Non solo; si apprende che con un tocco di delicatezza la congregazione suggerì ed ottenne che vi fosse una donna (una signora, precisa la fonte) ammessa a stare sempre vicino alla condannata e ad assisterla, quasi a suggerire una maggior capacità relazionale tra donne e quindi una maggior comprensione e una sensibilità nel saper recare conforto oltre a quello tipicamente religioso.

Non mancano anche altri tipi di osservazioni: veniamo informati che Caterina aveva allora 28 anni, era «piuttosto avvenente e pingue, ma l'apprensione della morte a lei vicina l'aveva sì compresa che frequenti erano gli svenimenti e i deliqui che la molestavano». Questa situazione l'aveva indebolita a tal punto che fu necessario condurla al luogo del patibolo sopra una sedia sostenuta da due prigionieri (un'altra forma se si vuole di ammonizione rivolta ai detenuti, costretti ad accompagnare verso l'ultimo istante di vita altri loro 'compagni di sventura').

Come già nel caso di Francesca Tradate, alla donna fu interamente coperto il volto con un fazzoletto appositamente messo a disposizione della

<sup>129</sup> B.A., ms. B. 270 suss. Il biglietto del prefetto della confraternita si trova riprodotto in I. Mereu, *La pena di morte* cit., sez. *Manifesti*, ultima pagina (non numerate).



Scuola, per celarla e quasi proteggerla dagli occhi della folla.

Giunta davanti al boia, Caterina nuovamente si confessò e ottenne l'assoluzione e la benedizione *in articulo mortis*, ma l'estrema prostrazione costrinse uno dei confratelli a sollevarla dalla sedia per consegnarla al boia. Fu però a tutti evidente, sottolinea il manoscritto, che alla debolezza del corpo corrispondeva una grande forza d'animo, dal momento che la donna affrontò la morte con rassegnazione ed evidenti segni di sincera costrizione, tali da suscitare partecipazione commossa alla sua fine<sup>130</sup>.

Dietro queste uccisioni 'proditorie' di mariti si nasconde a volte, come si è visto, la complicità di un amante, ma in altri casi forse si celano pregresse storie di violenze subite. Perché fanno da contraltare a questi delitti quelli che vedono vittime le donne, storie di femminicidi tragicamente familiari alle cronache odierne. Ma questa è un'altra storia.

### 3.3. *Non solo reati contro la persona*

Vi sono infine ipotesi di condanne a morte per ipotesi residuali di reato.

Cinque, come si è anticipato, furono le donne che subirono la pena estrema per sodomia (detto anche vizio nefando)<sup>131</sup>, di cui quattro nel Cinquecento e una sola nel Seicento. Dagli scarni repertori è impossibile enucleare le ragioni di contestazione del reato (la teologia morale ricomprendeva in questo termine tutti gli atti non diretti alla procreazione, quindi sia i rapporti omosessuali perfetti, tra persone dello stesso sesso, sia quelli imperfetti, ossia tra uomo e donna, sia gli accoppiamenti con animali<sup>132</sup>), ma ciò che si ricava è che per tutte lo strumento di morte fu il rogo<sup>133</sup>. Vennero bruciate, al pari

<sup>130</sup> B.A., ms. B. 270 suss. Si veda anche M.G. di Renzo Villata, *Storie d'ordinaria e straordinaria delinquenza* cit., pp. 554-555.

<sup>131</sup> Si tratta di una tal Caterina, morta in prigione, ma il cui cadavere fu ugualmente bruciato nel Broletto il 27 luglio 1563 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 137). Nello stesso luogo subirono la medesima pena Cecilia Bressana il 13 agosto 1574 (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, ff. 183- 184; B.A., ms. Becc. B. 228), Isabella Peccia il 24 aprile 1563 (B.A., SQ + I 6, ff. 136-137; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.), mentre l'11 agosto 1576 nei pressi di Porta Ticinese il fuoco divampò per una donna del cui nome non è rimasta traccia (B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., SQ + I 6, f. 186; B.A., ms. Becc. B. 228) e alla Vetra subì il rogo Margarita Bobba condannata il 4 marzo 1630 (B.A., SQ + I 6, f. 261).

<sup>132</sup> G. P. Massetto, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi* cit., p. 205. Si veda sul punto l'attenzione riservata da Sinistrari ai rapporti sodomitici femminili, cui, a dire il vero, gli autori del tempo dedicavano poca attenzione (L. Sinistrari de Ameno, *Formularium criminale*, Romae 1693, tit. IV, § XI *Sodomia*, nn. 6-7, p. 255).

<sup>133</sup> Si nota in questo caso una piena applicazione di quanto prevedevano le Costituzioni sul

delle streghe, a cui in fondo quel rapporto sessuale contro natura rimandava, dal momento che così si riteneva avvenisse l'unione carnale con il demonio o nelle orge (la cosiddetta sodomia diabolica)<sup>134</sup>.

Quattro invece le donne ree di furto<sup>135</sup>, per le quali fu disposta l'impiccagione alla Vetra, nel segno, in questo caso, dell'uniformità della modalità di esecuzione e del luogo. Vale la pena tuttavia di sottolineare, riprendendo quanto già ricordato in via generale<sup>136</sup>, che il furto non rientrava tra i reati per i quali le *Costituzioni* prevedevano la pena capitale. Era stato il Senato, con la propria attività giurisprudenziale, ad aver allargato le maglie delle ipotesi delittuose punite con la sanzione capitale. E così, il furto, che non era punibile con la morte secondo la legge, lo era per il Senato, se compiuto ad esempio con destrezza, o in caso di recidiva e in ragione del valore del bene<sup>137</sup>.

Di queste sentenze, descritte in modo estremamente sintetico, l'unica su cui sono fornite maggiori informazioni riguarda quella pronunciata nei confronti di alcuni zingari. Pende a carico di Maria, detta la Giordana, e di un tal Giovanni Battista l'accusa di aver commesso numerosi furti in diversi luoghi dello Stato oltre che di concubinato continuato tra di loro. Chiamati

---

punto le quali sancivano che «Sodomitae, tam agentes quam patientes, igne comburantur» (*Constitutiones mediolanensis dominii* 1747 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, p. 134). Giulio Claro riferiva sul punto che anziché la pena della decapitazione, prevista dalle disposizioni giustinianee (C. 9,9,30), nel Ducato di Milano si applicava per consuetudine quella del rogo (G. Claro, *Opera omnia* cit., L.V, § *Sodomia*, n. 4, p. 250). Come si evince dalle note delle stesse *Costituzioni*, i sodomiti erano soggetti anche alla confisca dei beni ed esclusi dalla possibilità di chiedere la grazia, in base agli ordini senatori rispettivamente del 14 luglio 1543 e del 9 agosto 1565 (*Constitutiones mediolanensis dominii* 1747 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, lett. q. p. 144).

<sup>134</sup> P. Scaramella, voce *Sodomia*, in A. Prosperi - V. Lavenia - J. Tedeschi (curr.), *Dizionario storico dell'inquisizione*, Pisa 2010, III, pp. 1445-1450; U. Zuccarello, *La sodomia al tribunale bolognese del Torrione tra XVI e XVII secolo*, in «Società e storia» LXXXVII (2000), pp. 37-51.

<sup>135</sup> E' il caso di Laura Biraga, accusata nel 1609 di diversi furti compiuti nella casa dove serviva come domestica, con l'aggravante di aver contraffatto le chiavi dell'abitazione per facilitare il furto (B.A., SQ + I 6, f. 232); di Clara Patruccia (o Parrusia), alessandrina, riconosciuta colpevole il 30 marzo 1620 di «molte rubberie» e appesa alla forca il 2 aprile (B.A., SQ + I 6, f. 245; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.); della pavese Maria de Lopi o de Lepori (B.A., SQ + I 6, f. 251; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.) che subì la pena il 26 novembre 1622 e di Maria detta la Giordana nel 1698 (B.A., SQ + I 7, f. 79; B.A., ms. G. 126 suss., ff. 14 e 97; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.).

<sup>136</sup> V. nt. 47.

<sup>137</sup> A. Cavanna, *La codificazione penale* cit., pp. 187-188.

ad assistere all'esecuzione, per volontà del Senato, furono «Margarita Gloria, dette la Pepe, e Isabella Angiola Maria Arsilia de Brunetti e Rosa Diamante Gloria», anch'esse zingare e condannate al bando<sup>138</sup>. E' questa una modalità che consente al Senato di attuare una sorta di prevenzione speciale, un ammonimento al destino cui avrebbero potuto andare incontro le tre ragazze se avessero intrapreso pure loro la via della criminalità<sup>139</sup>.

Risultano davvero marginali, per l'esiguità del numero di condanne, le altre ipotesi delittuose, oltre a quelle qui ricordate.

In un caso vi fu condanna a morte per adulterio. Si tratta di Lucia Rinaldo, contro la quale il marito Giovan Battista Bianchi mosse querela per accertata e continuata infedeltà della consorte.

La pena estrema qui sanzionata merita alcune precisazioni<sup>140</sup>. Se, come attesta Giulio Claro, a Milano, per l'adultera, non si ricorreva alla reclusione in monastero, praticata altrove (così come frequente era la condanna al taglio del naso o di altra parte del corpo della donna «affinchè gli amanti fossero respinti dalla sua deformità»<sup>141</sup>), è altrettanto vero che la prassi senatoria, riferita sempre dal giurista alessandrino, fosse quella di disporre la fustigazione o l'esilio della colpevole, a differenza di quanto avveniva in area napoletana, dove autorevoli giuristi attestavano il ricorso alla pena capitale<sup>142</sup>. Le Nuove Costituzioni rimettevano la determinazione della

<sup>138</sup> B.A., SQ + I 7, f. 79; B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.

<sup>139</sup> La stessa disposizione si ritrova nella sentenza pronunciata il 17 settembre 1616, quando furono bruciati alla Vetra Annibale Morosini e Giovanni Paolo Birago per falsificazione di monete. La moglie del Birago fu condotta ad assistere all'esecuzione, mentre veniva al contempo frustata e allo spettacolo fu condotto anche un ragazzo di cui i due si erano serviti nella loro opera criminale (B.A., ms. SQ + I 6, f. 243). Così avvenne anche per Lucia Piazza, condannata il 10 ottobre 1701 ad essere fustigata sotto il patibolo mentre l'uomo che avrebbe voluto sposare, Andrea Gavillo, boia della città, veniva prima tenagliato e poi impiccato per omicidio premeditato mediante somministrazione di arsenico propinato alla moglie, reato di cui la Piazza si era resa rea confessando di «scienza e partecipazione» (B.A., ms. B. 270 suss.; B.A. ms. Becc. B. 228). Le frustate, si sottolinea con fredda precisione, dovevano essere dispensate mentre il cadavere dell'uomo penzolava dalla forca. Stessi colpi di frusta furono riservati alla figlia di Giovanni Paolo Cantone, colpevole di essere rimasta incinta del padre in seguito a relazione incestuosa. La ragazza fu condotta in convento dove partorì, e solo allora fu costretta ad assistere all'esecuzione del genitore; in seguito, subite le frustate, fu bandita dalla città. Era il 13 marzo 1623 (B.A., ms. Becc. B. 228).

<sup>140</sup> Per una ricostruzione della fattispecie delittuosa e della relativa pena nell'età di diritto comune cfr. G. di Renzo Villata, "Crimen adulterii est gravius aliis delictis...". *L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo)*, in *Le donne e la giustizia* cit., pp. 11-45.

<sup>141</sup> G.P. Massetto, *I reati* cit., p. 97.

<sup>142</sup> G. Claro, *Opera omnia* cit., L.V, § *Adulterium*, nn. 7-8, pp. 190-191. Nella sua

pena al *ius municipale* o, in ultima analisi, all'arbitrio del Senato<sup>143</sup>. In realtà proprio gli statuti criminali avevano disposto la pena di morte per la moglie adultera che non fosse una meretrice<sup>144</sup>.

L'adulterio era uno dei pochi reati per i quali fosse esclusa l'iniziativa *ex officio* del giudice, tipica invece del rito inquisitorio. Appaiono evidenti le ragioni che sottraevano tale delitto all'intraprendenza del magistrato. La delicatezza del tema suggeriva di rimettere alla volontà della persona offesa la decisione di perseguire il coniuge, visto che in gioco entravano la rispettabilità e l'onore della famiglia. Per questo motivo erano titolati a presentare denuncia solo alcuni soggetti: il marito, il padre del marito, il fratello, il padre e il figlio della donna<sup>145</sup>. E si trattava di reato che si prescriveva in cinque anni e non, *more solito*, in venti<sup>146</sup>.

Nell'ipotesi ricordata dai *Registri*, come spettò al marito promuovere l'azione nei confronti della moglie, così fu sempre il marito, nel giorno stabilito per l'esecuzione della sentenza (il Senato aveva infatti condannato la donna alla decapitazione, fissata per il 29 gennaio 1655), a chiedere la remissione del reato mediante atto notarile con conseguente sospensione della pena capitale. Così avvenne, ma alla donna non fu risparmiata la prigione dove morì<sup>147</sup>.

Compare una sola condanna capitale per essere la donna «una ruffiana», ossia colpevole del reato di lenocinio e sfruttamento della prostituzione; un'altra per falsa identità e una per aver ospitato monetari falsi.

Nella prima ipotesi fu Maria Valvassora a subire la decapitazione il 1° agosto 1643<sup>148</sup>. Nel secondo caso Maria Martina Guelpa, detta

---

hapsodica panoramica. Claro attesta quanto fossero variegiate le modalità di punizione dell'adulterio nelle prassi dei tribunali europei, ora più severi, ora più miti. Per quanto riguarda la curia napoletana cfr. V. De Franchi, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Francofurti 1672, *decisio* CCXL, in particolare n. 5, p. 465.

<sup>143</sup> *Constitutiones mediolanensis dominii* 1747 cit., lib. IV, tit. *de Poenis*, p. 133.

<sup>144</sup> *Statuta criminalia Mediolani*, Bergomi 1594, cap. 50 *De poena mulieris habentis maritum, committentis sponte stuprum seu adulterium*, p. 36

<sup>145</sup> Ivi.

<sup>146</sup> *Collectanea decisionum ad Constitutiones Mediolanensis Dominii*, Ad tit. *de poenis*, Ad § *Mulier aulterium committens*, n. 48, p. 118, in *Constitutiones mediolanensis dominii* 1747 cit.

<sup>147</sup> B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. G. 126 suss., f. 13; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. SQ + I 6, ff. 23-24.

<sup>148</sup> B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. G. 127 suss.; B.A., ms. SQ + I 6, f. 291. Si nota in questo caso una differenza rispetto ad altre situazioni decise dal Senato, dal momento che ad esempio Antonia Bellona, di circa 42 anni, fu frustata per tre

la Comandona, fu condannata insieme a due complici (tutti di area piemontese) ad essere impiccata sulla Piazza del Duomo: i cadaveri dei tre rimasero appesi tutto il giorno per una serie di diversi reati, quali aver girato per lo Stato di Milano esibendo falsa identità, furti sacrileghi commessi in diverse chiese, furti di ingenti valore in abitazioni private, concubinato, detenzione di armi, tentati omicidi. Una lista da brividi cui si pose termine il 9 maggio 1718. Si aggiunge la postilla che la donna fu l'ultima giustiziata nella città di Milano «e quando ciò scrivo egli è già l'anno 1753»<sup>149</sup>.

Scarna invece l'indicazione riguardante Maddalena della Valcuvia per aver dato ospitalità nella sua abitazione a dei falsificatori di monete e per

---

volte (il 25, 27 e 28 agosto 1756) per il medesimo reato, dopo aver girato per le strade più frequentate della città, passando davanti ai palazzi dei senatori e dei fiscali, con una mitra in testa e un cartello appeso al collo in cui si rendeva manifesto il reato. Le furono inflitti anche sette anni di camuscione, ossia fu condannata a essere reclusa in un prigione appartata e oscura ('segreta', secondo la terminologia del tempo) senza alcuna possibilità di comunicare con alcuno (per il significato di camuscione v. F. Cherubini, *Vocabolario milanese-italiano*, tomo I, Milano 1839, p. 198). Stessa sorte fu subita da una tal Caterina, frustata il 5, 6 e 7 giugno del 1758 per scandaloso lenocinio reiterato e continuato per parecchi anni. Le fu solo risparmiato di presentarsi, con mitra in testa e cartello al collo, davanti ai palazzi senatori, ma non l'umiliazione di girare per la città, esposta al pubblico ludibrio. Caterina aveva circa 60 anni, era sposata e di modesta ma dignitosa famiglia, come attestano le 12.000 lire portate in dote. Non vengono risparmiati particolari sulle modalità di esecuzione della pena: il 6 giugno la donna fu portata direttamente a casa sua, in Porta Orientale, e fu «sensibilmente battuta. Ed anche questo fatto l'ho qui trasmesso imperocchè riuscì di grande esempio e terrore». La zona, come ricorda Frate Benvenuto, godeva di mala fama proprio per la presenza di prostitute e di «donne di mala qualità» (B.A., ms. SQ + I 8, ff. 129-130). Le ragioni di un diverso trattamento sanzionatorio (in un caso la morte, negli altri la pur dura prigionia) andavano certamente ricercate nelle 'qualità' del delitto. In realtà le *Costituzioni* prevedevano un altro trattamento, lasciando tuttavia al Senato anche in questo caso ampio margine di intervento. Cfr. *Constitutiones Domini Mediolanensis* 1764 cit., lib. IV, *De meretricibus et lenonibus*, p. 345: "Qui publice lenoniam artem exercent, poena ictuum trium funis, vel triremium, et alia maiori Senatus puniantur". Erano perciò tre tratti di corda (la forma di tortura usata in questo caso come pena) e la condanna al remo le pene fissate dalle disposizioni caroline. La sentenza del 30 luglio 1643 è richiamata anche nell'annotazione alle *Costituzioni*, in cui si aggiunge che oltre alla decapitazione si procedette alla confisca dei beni; benché la pena della decapitazione non fosse usata nè usuale a Milano (anche se prevista dal *ius commune*), tuttavia proprio la possibilità di ricorrere a una pena arbitraria concessa dalle *Costituzioni* aveva consentito al Senato di disporre la morte, rinvenendo, nel caso di specie, non un semplice lenocinio, ma una situazione paragonabile al ratto per sottrazione ai genitori, con pretesti diversi, di alcune ragazze che venivano poi deflorate e avviate alla prostituzione (ivi, let *d ad § Qui publice lenoniam artem exercent*, p. 347).

<sup>149</sup> B.A., ms. SQ + I 7, ff. 122-123. In B.A., ms. SQ + I 8, f. 28 vi è di nuovo il richiamo a questa sentenza per ricordare che da quella data fino all'esecuzione della Servidati nel 1754 non era stata più giustiziata alcuna donna a Milano. Sulla Servidati si veda anche B.A., ms. Becc. B. 228; B.A., ms. B. 270 suss.; B.A., ms. G. 126 suss., f. 179; B.A., ms. G. 127 suss.

questo bruciata il 27 settembre 1608<sup>150</sup>.

Il quadro che emerge dall'esame delle fonti offre risultati meritevoli di alcune valutazioni. Vi è una percentuale di donne condannate a morte più perché vittime di convinzioni del tempo e di credenze superstiziose che in quanto effettive autrici di reati. E' il caso delle streghe, che rappresentano il 12,7% delle condannate a morte e il 13,6% di quelle effettivamente eseguite (avendo sempre ben presente che per 28 delle 94 donne condannate – pari al 29,7% – non conosciamo il capo d'imputazione).

Alta la percentuale delle donne infanticide (il 13,8% sul totale, percentuale che sfiora il 20% se riferito non già al numero complessivo, ma a quelle 66 donne di cui conosciamo il tipo di reato commesso). Costoro però, come si è visto, sono anche le più numerose tra quante ottengono la grazia.

Tuttavia, a dispetto forse di certe narrazioni stereotipate, il 22% è costituito da omicide. Questo è forse il dato più significativo: le donne uccidono, per amore, per vendetta, per soldi<sup>151</sup>, e lo fanno con violenza, con premeditazione, con imperturbabilità, per liberarsi di mariti ingombranti o di ostacoli che si frappongono al raggiungimento di alcuni obiettivi, perché spinte da nuovi amori o da avidità.

E se è vero, da quanto riportano gli estensori dei *Registri*, che l'annuncio della sentenza di morte provoca in alcune donne disperazione, pianti e ribellione al destino (reazioni che secondo la pubblica opinione sono peculiari del mondo femminile e ne attestano la debolezza e la fragilità), si deve invece sottolineare la compostezza, la forza, il coraggio, potremmo dire la dignità con cui le stesse affrontano il momento estremo della loro esistenza.

In questo saggio si è cercato di richiamare, attraverso una storia al femminile, un clima, una cultura, una giustizia che mostrava a uomini e donne, indistintamente, il proprio volto crudele. La pena era percepita non già come strumento di rieducazione personale e di reinserimento sociale (valori che saranno oggetto di conquista nei secoli a venire) ma quale male retribuito per un male commesso, una giusta 'ricompensa' per chi aveva violato il vivere civile e la pace collettiva, un rimedio o medicinale che anche

<sup>150</sup> B.A., ms. SQ + I 6, f. 230; B.A., ms. Becc. B. 228. Era quella del rogo la pena prevista dalle *Costituzioni* sia per i monetari falsi sia per quanti avessero in qualunque modo aiutato o favorito tali delinquenti (*Constitutiones mediolanensis domini* 1764 cit., lib. I, tit. *de Monetis et iudice monetarum*, p. 93).

<sup>151</sup> «Le donne, quando uccidono, lo fanno spinte da grandi passioni che non sono capaci di controllare. Uccidono per tradimento, per tormento, per libertà, per vendetta, per odio, per emancipazione, per abbandono, per separazione e, pur consapevoli delle conseguenze penali cui vanno incontro, persistono nel loro scopo criminale perché la passione è più forte di qualsiasi altro sentimento» (S. Costanzo, *Omicidi passionali* cit., p. 265).

secondo concezioni teologiche risalenti chiedeva il sacrificio di un membro per la salvezza del corpo sociale<sup>152</sup>.

A secoli di distanza quegli elenchi di morte non hanno perso di significato. Quei fogli in cui sono annotati in modo fitto nomi e date invitano a riflettere sul cammino compiuto. Quando il desiderio di difendersi dalla violenza e da un senso generale di insicurezza induce alla nostalgia per un passato costellato di pene severe e crudeli, la storia del diritto sprigiona la propria forza: «se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare e le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre»<sup>153</sup>.

---

<sup>152</sup> «Bonum commune melius est quam bonum particulare unius. Subtrahendum est igitur bonum particulare ut conservetur bonum commune. Vita autem quorundam pestiferorum impedit commune bonum, quod est concordia societatis humanae. Subtrahendi igitur sunt huiusmodi homines per mortem ab hominum societate. Sicut medicus in sua operatione intendit sanitatem, quae consistit in ordinata concordia humorum, ita rector civitatis intendit in sua operatione pacem, quae consistit in civium ordinata concordia. Medicus autem abscindit membrum putridum bene et utiliter, si per ipsum imminet corruptio corporis. Iuste igitur et absque peccato rector civitatis homines pestiferos occidit, ne pax civitatis turbetur» (Thomas de Aquino, *Summa contra gentiles, liber III, cap. 146 Quod iudicibus licet poenas inferre*). Sul dilemma di un'inconciliabilità tra religione e pena di morte cfr. A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino 2013.

<sup>153</sup> P. Levi, *Se questo è un uomo, Appendice*, Torino 1976, pp. 197-198.

